SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 novembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 26 luglio 2000.

Modificazioni al piano territoriale paesistico delle isole Egadi.

DECRETO ASSESSORIALE 26 luglio 2000.

Modificazioni al piano territoriale paesistico dell'isola di Pantelleria.

00A12459-12550

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 2000.

Nomina di alcuni componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 2000, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ed, in particolare i dottori Giorgio Fossa, Innocenzo Cipolletta, Antonio Colombo e Gabriele Manzo, in qualità di rappresentanti delle imprese, settore industria, su designazione della Confindustria;

Vista la nota n 2123 -1/1 in data 19 giugno 2000, con la quale il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha comunicato che la confindustria ha designato i dottori Antonio D'Amato, Delio Napoleone, Giuseppe Puglisi e Giuseppe Rosa, in sostituzione dei dottori Giorgio Fossa, Innocenzo Cipolletta, Antonio Colombo e Gabriele Manzo, dimissionari;

Considerato che si rende necessario sostituire i suddetti consiglieri e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 936 del 1986, la nomina dei nuovi consiglieri avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri sostituiti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta dell'8 settembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

1. I dottori Antonio D'Amato, Delio Napoleone, Giuseppe Puglisi e Giuseppe Rosa sono nominati, su designazione della Confindustria, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza delle imprese, settore industria, in sostituzione dei dottori Giorgio Fossa, Innocenzo Cipolletta, Antonio Colombo e Gabriele Manzo, dimissionari;

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 settembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2000
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 334

00A14106

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 ottobre 2000.

Autorizzazione alla società «Centrimpresa S.r.l.», in Milano, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese ed iscrizione della stessa nell'Albo dei C.A.F. Imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
PER LA LOMBARDIA

Visto l'art. 32, comma 1 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998, che, alla lettera *c),* individua fra i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale le organizzazioni aderenti alle associazioni indicate alle lettere *a)* e *b),* del predetto art. 32, comma 1, previa delega della propria associazione nazionale;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Centri di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 40 del citato decreto n. 241 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, con il quale è stato attribuito alle direzioni regionali delle entrate, territorialmente competenti per sede legale della società richiedente, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999;

Vista la delega per la costituzione di un C.A.F. Imprese, rilasciata in data 11 novembre 1999 dalla confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese con sede in Roma, P.zza G. G. Belli n. 2, per gli effetti della lettera *c),* comma 1, art. 32 del summenzionato decreto legislativo n. 241 del 1997;

Vista l'istanza presentata in data 13 settembre 2000, con la quale la società Centrimpresa S.r.l., con sede in Milano, C.so Venezia n. 45, legalmente rappresentata dal dott. Romeo De Matteo, chiede di essere autorizzata allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo, stipulato in data 1° marzo 1993 a rogito notaio dott. Gaudenzio Traspadini (n. 57345/10272 di repertorio) e lo statuto ad esso allegato, depositati in copia autentica, con cui, tra l'altro, la società assume la denominazione di «Centro autorizzato di assistenza fiscale unione del commercio del turismo e dei servizi della provincia di Milano S.p.a.»;

Viste le modifiche apportate all'atto costitutivo ed allo statuto con i seguenti verbali di assemblea straordinaria, rogati dal predetto notaio:

29 settembre 1993 (n. 57966/10459 di repertorio), modifica della denominazione in «Centrimpresa Milano S.p.a. Centro autorizzato di assistenza fiscale»;

28 aprile 1994 (n. 58857/10693 di repertorio), modifica dello scopo sociale, rinunciando allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, mutamento della denominazione della società in «Centrimpresa Milano S.p.a.»;

9 ottobre 1995 (n. 59719/11068 di repertorio) trasformazione, tra l'altro, in società a responsabilità limitata, assumendo la nuova denominazione «Centrimpresa Milano S.r.l.»;

25 ottobre 1996 (n. 60250/11321 di repertorio), variazione della denominazione da Centrimpresa Milano S.r.l. a «Centrimpresa S.r.l.»;

14 gennaio 2000 (n. 61759/12137 di repertorio) integrazione, tra l'altro, dell'oggetto sociale, inserendo nell'art. 4 dello statuto lo «svolgimento dell'attività di assistenza fiscale alle imprese con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni»;

Vista la polizza di assicurazione n. 031973612 stipulata con la RAS - Riunione adriatica di sicurtà S.p.a.;

Visto che il responsabile dell'assistenza fiscale possiede i requisiti di cui all'art. 33, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del precisato decreto n. 164 del 1999;

Decreta:

La società «Centrimpresa S.r.l.», con sede in Milano C.so Venezia n. 45, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, prevista dall'art. 34, comma 1 e comma 3, lettere *a)* e *b)* del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a),* e comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 ottobre 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A13947

DECRETO 19 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del secondo ufficio delle entrate di Bologna.

Il DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionaniento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il direttore del secondo ufficio delle entrate di Bologna, ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel giorno 13 ottobre 2000, per la partecipazione del personale allo sciopero nazionale, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento del secondo ufficio delle entrate di Bologna è accertato per il giorno 13 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 19 ottobre 2000

p. *Il direttore regionale:* CAVINA

00A13946

DECRETO 24 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Potenza ha autorizzato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale, pubblico registro automobilistico di Potenza nel giorno 13 ottobre 2000, dovuto alla partecipazione del personale allo sciopero nazionale, indetto dalla RdB;

Vista la nota dell'Automobil club d'Italia di Potenza, prot. n. 989 datato 13 ottobre 2000 che ha comunicato la predetta chiusura;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Potenza è accertato il giorno 13 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 24 ottobre 2000

Il direttore regionale: CARLETTA

00A13495

DECRETO 27 ottobre 2000.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di settembre 2000 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER GLI AFFARI GIURIDICI
E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di settembre 2000, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	4142,54	0,467
ALBANIA	Lek	47	ALL	128,978	15,014
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	66,2069	29,247
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386	11,637
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	8,31997	232,7870
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,35471	822,516
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,56108	1240,661
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	3,27093	592,120
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	0,872114	2220,789
ARMENIA	Dram	246	AMD	470,874	4,113
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1,56108	1240,661
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,57492	1229,684
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	3761,42	0,514
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	0,872114	2220,789
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,328763	5891,029
BANGLADESH	Taka	174	BDT	46,9479	41,253
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	1,75382	1104,318
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	1,74423	1110,390
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	0,872114	2220,789
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	39,4978	49,034
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	233	BYB	902908	0,002
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	236	BYB	902,908	2,144
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	5,4298	356,693
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583	989,999
BOTSWANA	Pula	171	BWP	4,57448	423,325
BRASILE	Real	234	BRL	1,60086	1209,826
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1,51624	1277,277
BULGARIA	Lev	45	BGL	1955,83	0,989
BULGARIA	Nuovo Lev	262	BGN	1,95583	989,999
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	664,584	2,914
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	3343,29	0,579
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,29452	1496,160
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	110,345	17,550
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,721546	2684,288
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	35,4401	54,635

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CILE	Peso Cileno	29	CLP	480,171	4,033
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	7,21991	268,256
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,572413	3382,640
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	1807,91	1,071
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967	3,935
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	19,4699	99,475
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	1,91865	1009,449
COREA DEL SUD	Won Sud	119	KRW	972,632	1,991
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	273,856	7,072
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,51091	257,798
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	20,0586	96,556
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,46266	259,461
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,35471	822,516
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	13,5452	142,985
ECUADOR	Sucre	76	ECS	21747	0,089
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	3,07084	630,675
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	7,631	253,804
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,20308	604,662
ERITREA	Nakfa	243	ERN	8,38333	231,026
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466	123,750
ETIOPIA	Birr	68	ETB	7,13388	271,489
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,607729	3186,333
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	1,93013	1003,350
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	39,9165	48,521
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,673203	2876,492
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	11,0627	175,071
GEORGIA	Lari	230	GEL	1,71475	1129,502
GHANA	Cedi	111	GHC	6208,78	0,312
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	36,1343	53,599
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	93,1062	20,803
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,607729	3186,333
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	154,992	12,496
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,618007	3133,899
GRECIA	Dracma Greca *	30	GRD	338,6	5,718
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,35471	822,516
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	6,81395	284,236
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	1482,83	1,306

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per unità di valuta estera
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	158,562	12,214
HAITI	Gourde	151	HTG	20,5678	94,660
HONDURAS	Lempira	118	HNL	12,9674	149,356
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	103	HKD	6,80063	284,795
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	39,4978	49,034
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	7503,43	0,258
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	2616,34	0,740
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	1526,20	1,269
ISLANDA	Corona Islanda	62	ISK	72,3839	26,752
ISRAELE	Shekel	203	ILS	3,51697	550,666
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	10,6195	182,378
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	124,418	15,566
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	68,1748	28,408
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	42,0698	46,032
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,267312	7245,296
LAOS	Kip	154	LAK	6600,5	0,293
LESOTHO	Loti	172	LSL	6,24614	310,056
LETTONIA	Lats	219	LVL	0,519151	3730,640
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1309,08	1,479
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	0,872114	2220,789
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	0,392450	4935,092
LITUANIA	Litas	221	LTL	3,48842	555,203
MACAO	Pataca	156	MOP	7,00465	276,500
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	56,7659	34,118
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	5817,92	0,332
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	57,8475	33,615
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	3,31365	584,486
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	10,2444	189,054
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
MALTA	Lira Maltese	33	MTL	0,399424	4847,884
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	9,55238	202,716
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	213,24400	9,083
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	23,4174	82,706
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	8,1493	237,664
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	10,6921	181,168
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	945,73	2,047
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	13452,4	0,143
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	5,45071	355,326
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	6,24614	310,056
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	63,5599	30,470

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	10,3047	187,942
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
NIGERIA	Naira	81	NGN	90,7461	21,345
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	8,02664	241,233
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	2,08817	927,549
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,335686	5769,558
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	48,878	39,654
PANAMA	Balboa	162	PAB	0,872114	2220,789
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	2,36997	817,251
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	3046,47	0,635
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3,03694	637,741
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252	16,236
POLONIA	Zloty *	237	PLN	3,91739	494,419
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3,17465	610,076
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,607729	3186,333
ROMANIA	Leu	131	ROL	19528	0,099
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	24,2392	79,902
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	313,113	6,185
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	4,15292	466,366
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	2,95931	654,550
SANT' ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,607729	3186,333
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	2084,35	0,929
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	5,08091	381,137
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	1750,29	1,111
SINGAPORE	Dollaro Singapore	124	SGD	1,51553	1277,867
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	39,3406	49,229
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca	224	SKK	41,8919	46,262
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	209,1689	9,257
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	2284,94	0,847
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	69,0411	28,052
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,35471	822,516
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,35471	822,516
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,35471	822,516
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	0,872114	2220,789
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	6,24614	310,056
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	233,118	8,308
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	704,872	2,747
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	8,41454	230,118
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,53068	1265,057
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	6,24614	310,056
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	239	TJR	1729,72	1,119

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	27,4871	70,461
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	695,01	2,786
THAILANDIA	Baht	73	THB	36,5096	53,050
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	1,56712	1235,870
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	5,4586	354,812
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,25156	1547,169
TURCHIA	Lira Turca	10	TRL	566632	0,003
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	4534,99	0,427
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	4,75047	407,723
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	1464	1,327
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	262,347	7,380
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	10,8664	178,233
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	124,136	15,602
VANUATU	Vatu	208	VUV	121,226	15,976
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	615,565	3,146
VIETNAM	Dong	145	VND	12122,3	0,159
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	141,505	13,686
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	2925,84	0,661
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	45,1826	42,869

* Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia

N.B. I cambi sono disponibili sul sito internet: www.uic.it

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2000

Il direttore centrale: BUSA

00A14147

DECRETO 31 ottobre 2000.

Differimento dei termini del pagamento delle tasse automobilistiche sui rimorchi adibiti al trasporto di cose.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le modifiche apportate dall'art. 6, comma 22, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 2 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39), lettere *d* e *d-ter*, in virtù delle quali le tasse automobilistiche per i rimorchi adibiti al trasporto di cose non sono più da commisurarsi alla portata espressa in quintali bensì al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici;

Considerato che per i rimorchi adibiti al trasporto di cose occorre procedere alla determinazione di nuovi importi delle tasse automobilistiche, da corrispondere per uno o due periodi fissi quadrimestrali decorrenti dal 1° febbraio, 1° giugno e 1° ottobre, oppure per un intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *e*, del regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse medesime adottato con decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2000, che ha differito, per i rimorchi adibiti al trasporto di cose, il pagamento delle tasse automobilistiche con scadenza nel mese di febbraio 2000, al periodo compreso tra il 1° ed il 30 aprile 2000, nonché il versamento relativo alle nuove immatricolazioni effettuate dal 1° gennaio 2000, con scadenza anteriore al 30 aprile 2000;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2000, che ha ulteriormente differito, per i rimorchi adibiti al trasporto di cose, il pagamento delle tasse automobilistiche con scadenza nel mese di febbraio 2000 al periodo compreso tra il 1° ed il 30 giugno 2000, nonché il versamento relativo alle nuove immatricolazioni effettuate dal 1° gennaio 2000 con scadenza anteriore al 30 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che, nel differire nuovamente il pagamento delle tasse automobilistiche con scadenza nel mese di febbraio 2000, per i rimorchi adibiti al trasporto di cose, al periodo compreso tra il 1° ed il 31 ottobre 2000, ha altresì differito allo stesso periodo il pagamento delle medesime tasse per il periodo con scadenza nel mese di giugno 2000 e posticipato il termine per il versamento relativo alle nuove immatricolazioni effettuate dal 1° gennaio 2000, con scadenza anteriore al 31 ottobre 2000, in base al regolamento adottato con decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, il quale attribuisce al Ministro delle finanze la facoltà di stabilire con proprio decreto nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento del predetto tributo;

Decreta:

Art. 1.

Per i rimorchi adibiti al trasporto di cose il rinnovo di pagamento delle tasse automobilistiche con scadenza nel mese di febbraio 2000, già prorogato al periodo compreso tra il 1° ed il 30 aprile 2000 e, successivamente, ai periodi compresi tra il 1° ed il 30 giugno 2000 ed il 1° ed il 31 ottobre 2000, è ulteriormente prorogato al periodo compreso tra il 1° ed il 28 febbraio 2001; al medesimo periodo compreso tra il 1° ed il 28 febbraio 2001 è prorogato, inoltre, il pagamento delle stesse tasse automobilistiche con scadenza nel mese di giugno e nel mese di ottobre 2000.

Nello stesso termine è corrisposto il versamento relativo alle nuove immatricolazioni effettuate dal 1° gennaio 2000, con scadenza anteriore al 28 febbraio 2001, in base al regolamento adottato con decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2000

Il Ministro: DEL TURCO

00A14179

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 ottobre 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 ottobre 2000 e scadenza 15 ottobre 2003, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni a tutto il 21 ottobre 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 51.903 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 11, che prevede e disciplina il rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese;

Visto, altresì, il comma 5 del citato art. 11 della legge n. 448 del 1998 che, per le finalità dell'articolo medesimo, autorizza il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad effettuare emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese tra il 1999 ed il 2001, prevedendo tra l'altro che tali emissioni non concorrano al raggiungimento del suddetto limite massimo di emissione di prestiti pubblici, che il netto ricavo delle suddette emissioni venga versato al Ministero delle finanze che provvederà a soddisfare gli aventi diritto, e che per le annualità successive alla prima l'importo di emissione dei suddetti titoli venga determinato con la legge finanziaria;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), ed in particolare l'art. 69, che determina in lire 2.500 miliardi l'importo del netto ricavo dell'emissione dei titoli di Stato da destinare alle finalità di cui all'art. 11 della citata legge n. 448 del 1998, relativamente all'anno 2000 (seconda annualità);

Vista la lettera n. 212286 in data 12 ottobre 2000 con cui il Ministero delle finanze ha confermato nell'importo di lire 2.500 miliardi le occorrenze relative alla seconda delle suddette annualità;

Visto il proprio decreto in data 10 ottobre 2000, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 15 ottobre 2000 e scadenza 15 ottobre 2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del tesoro poliennali, il cui netto ricavo dovrà essere destinato, quanto a lire 1.000 miliardi, alle finalità di cui al citato art. 69 della legge n. 488 del 1999, a valere sull'importo di lire 2.500 miliardi, e, per la rimanenza, alle esigenze di bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e per le finalità dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, citata nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche di buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 15 ottobre 2000 e scadenza 15 ottobre 2003, fino all'importo massimo di 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 ottobre 2000, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 ottobre 2000.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 ottobre 2000, entro le ore 11 del giorno 30 ottobre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 ottobre 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 ottobre 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare

avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 ottobre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° novembre 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per diciassette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° novembre 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5056 (unità previsionale di base 6.4.2), per l'importo di lire 1.000 miliardi, ed al capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per la parte rimanente del controvalore dell'emissione; l'importo corrispondente ai dietimi di interesse verrà imputato al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2001 al 2003, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2933 (unità previsione di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2000

Il Ministro: VISCO

00A14148

DECRETO 21 ottobre 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° agosto 2000 e scadenza 1° agosto 2007, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 51.903 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 2000, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° agosto 2000 e scadenza 1° agosto 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche di certificati di credito del tesoro al portatore, con godimento 1° agosto 2000 e scadenza 1° agosto 2007, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 settembre 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 settembre 2000.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 22 settembre 2000, entro le ore 11 del giorno 30 ottobre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 22 settembre 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2 avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 22 settembre 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 ottobre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° novembre 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° novembre 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2001 al 2007, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2935 (unità previsione di base 3.1.5.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2000

Il Ministro: VISCO

00A14149

DECRETO 21 ottobre 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° novembre 2010, quindicesima e sedicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 51.903 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 11, che prevede e disciplina il rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese;

Visto, altresì, il quinto comma del citato art. 11 della legge n. 448 del 1998 che, per le finalità dell'articolo medesimo, autorizza il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad effettuare emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese tra il 1999 ed il 2001, prevedendo tra l'altro che tali emissioni non concorrano al raggiungimento del suddetto limite massimo di emissione di prestiti pubblici, che il netto ricavo delle suddette emissioni venga versato al Ministero delle finanze che provvederà a soddisfare gli aventi diritto, e che per le annualità successive alla prima l'importo di emissione dei suddetti titoli venga determinato con la legge finanziaria;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), ed in particolare l'art. 69, che determina in lire 2.500 miliardi l'importo del netto ricavo dell'emissione dei titoli di Stato da destinare alle finalità di cui all'art. 11 della citata legge n. 448 del 1998, relativamente all'anno 2000 (seconda annualità);

Vista la lettera n. 212286 in data 12 ottobre 2000 con cui il Ministero delle finanze ha confermato nell'importo di lire 2.500 miliardi le occorrenze relative alla seconda delle suddette annualità;

Visti il propri decreti in data 29 marzo, 21 aprile, 24 maggio, 27 giugno, 20 e 21 luglio, 22 settembre 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° novembre 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, il cui netto ricavo dovrà essere destinato, quanto a lire 1.500 miliardi, alle finalità di cui al citato art. 69 della legge n. 488 del 1999, a valere sull'importo di lire 2.500 miliardi, e, per la rimanenza, alle esigenze di bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e per le finalità dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, citata nelle premesse, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5,50% con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° novembre 2010, fino all'importo massimo di 1.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 2000, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 marzo 2000.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, terzo comma del decreto ministeriale 21 aprile 2000, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 29 marzo 2000, entro le ore 11 del giorno 30 ottobre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 29 marzo 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quindicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 29 marzo 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 ottobre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° novembre 2000, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° novembre 2000.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5056 (unità previsionale di base 6.4.2), per l'importo di lire 1.500 miliardi, ed al capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per la parte rimanente del controvalore dell'emissione.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2001 al 2010, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2933 (unità previsione di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2000

Il Ministro: VISCO

00A14150

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 settembre 2000.

Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo l8 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;

Visto l'art. 115 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto interministeriale 26 marzo 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 maggio 1994, n. 101;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Vista la propria ordinanza 15 giugno 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 171 del 24 luglio 1998 come modificata dall'ordinanza 16 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 70 del 24 marzo 2000;

Visto il decreto del Ministro della sanità 7 gennaio 2000 pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 dell'11 marzo 2000;

Vista la decisione della Commissione europea 2000/418/CE;

Ritenuto necessario adottare un provvedimento che consenta una uniforme applicazione della sopracitata decisione sull'intero territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni e disposizioni generali

1. Il presente decreto stabilisce le misure sanitarie che devono essere applicate nei confronti del materiale specifico a rischio di cui al comma 2, lettera *f)*, relativamente alla produzione e immissione sul mercato di prodotti di origine animale provenienti da animali della specie bovina, ovina e caprina o contenenti materiali provenienti da tali specie.

2. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE): tutte le TSE ad eccezione di quelle che si manifestano nell'uomo;

b) prodotti di origine animale: tutti i prodotti ottenuti da un animale o contenenti tali prodotti;

c) materiali di base: le materie prime o altri prodotti di origine animale dai quali, o mediante i quali, sono ottenuti i prodotti di cui al comma 3;

d) fertilizzanti: qualunque sostanza contenente prodotti di origine animale da spandere sul terreno per favorire la crescita della vegetazione, compresi i residui di digestione derivati dalla produzione di biogas o di composti;

e) autorità competente: le regioni e le province autonome e le autorità da esse incaricate per le attività di vigilanza, di controllo ed esecutive; il Ministero della sanità per le attività di coordinamento e verifica dell'uniformità applicativa delle misure di cui al presente decreto;

f) materiale specifico a rischio:

1) i tessuti di cui all'allegato *I*;

2) l'intero corpo degli animali morti o abbattuti della specie bovina di età superiore a dodici mesi e delle specie ovina e caprina di qualunque età;

3) qualsiasi prodotto derivato od ottenuto dal materiale di cui ai numeri 1) e 2) fino a quando non sia stato distrutto;

g) discarica: come definita nella direttiva 1999/31/CE del Consiglio.

3. I cosmetici, i medicinali e i dispositivi medici, i prodotti non destinati ad essere utilizzati in alimenti per il consumo umano o mangimi o fertilizzanti, nonché i loro materiali di base o prodotti intermedi restano disciplinati dalle norme specifiche; qualora queste ultime autorizzino l'utilizzo del materiale specifico a rischio come definito al comma 2, lettera *f)* per l'ottenimento dei citati prodotti, la raccolta e il trasporto del materiale specifico a rischio devono essere preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria competente sullo stabilimento di rimozione e raccolta di detto materiale specifico a rischio, previo parere favorevole dell'autorità sanitaria competente sullo stabilimento di produzione dei richiamati prodotti. La richiesta di autorizzazione deve indicare il quantitativo del materiale specifico a rischio da prelevare, i dati identificativi e gli estremi delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività relative allo stabilimento presso il quale sarà utilizzato detto materiale.

4. I servizi veterinari delle A.S.L. sono autorizzati alla rimozione del materiale specifico a rischio ai fini dell'invio all'Istituto superiore di sanità e agli istituti zooprofilattici sperimentali per fini diagnostici, di ricerca e didattici.

5. Il Ministero della sanità può autorizzare, su richiesta, la rimozione e l'utilizzo del materiale specifico a rischio per fini diagnostici, di ricerca e didattici di istituti ufficialmente riconosciuti, diversi da quelli di cui al comma 4.

Art. 2.

Rimozione

1. Il materiale specifico a rischio di cui all'art. 1, comma 2, lettera *f)*, numero 1), di animali destinati al consumo umano, deve essere distrutto previa rimozione al momento della macellazione; se l'asportazione dell'ileo avviene nel locale di macellazione deve essere effettuata previa doppia legatura dei punti di resezione.

2. Qualora si proceda all'asportazione delle porzioni muscolari della testa le relative operazioni devono essere effettuate al macello in un locale o in uno spazio apposito che garantisca idonee condizioni di separazione rispetto alle altre operazioni di macellazione.

3. Il midollo spinale delle carcasse degli ovini e caprini può essere asportato anche negli stabilimenti di sezionamento a condizione che il servizio veterinario garantisca la sorveglianza durante dette operazioni e che sia evitata qualsiasi contaminazione.

4. Le regioni e le province autonome, tenuto conto di particolari esigenze di consumo, possono consentire, nel rispetto delle prescrizioni del presente decreto e comunicando le specifiche misure adottate al Ministero della sanità, l'invio delle teste, per i fini di cui al comma 2, ad impianti di sezionamento appositamente individuati nell'ambito della medesima regione o, previo accordo tra le regioni e le province autonome interessate, di quelle contermini.

5. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate, sotto la sorveglianza del veterinario ufficiale, da personale appositamente addestrato messo a disposizione dal titolare dello stabilimento.

Art. 3.

Animali morti o abbattuti

1. Il materiale specifico a rischio di cui all'art. 1, comma 2, lettera *f)*, numero 2, deve essere distrutto senza rimuovere o asportare parti o tessuti ancorché diversi da quelli di cui all'allegato *I*.

Art. 4.

Stoccaggio temporaneo

1. In attesa dell'invio del materiale specifico a rischio alla distruzione, detto materiale può essere stoccato temporaneamente presso:

a) lo stabilimento nel quale è avvenuta la sua rimozione;

b) un impianto di pretrattamento approvato di cui all'art. 7;

c) un deposito temporaneo autorizzato ai sensi del decreto interministeriale 26 marzo 1994;

d) uno stabilimento di cui all'art. 6, comma 2.

2. In considerazione di particolari esigenze, anche geografiche, nella raccolta e stoccaggio del materiale specifico a rischio, le regioni e le province autonome possono autorizzare:

a) il deposito temporaneo di cui al comma 1, lettera *c)* anche all'interno di uno stabilimento ad alto rischio riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508;

b) uno o più contenitori dislocati sul territorio, a condizione che la conservazione del materiale specifico a rischio avvenga mediante l'impiego del freddo.

3. Nei casi di cui al comma 2 le regioni e le province autonome forniscono al Ministero della sanità i dati identificativi e la localizzazione del deposito e dei contenitori.

Art. 5.

Prescrizioni generali

1. Il materiale specifico a rischio di cui all'art. 1, comma 2, lettera *f)* deve essere:

a) colorato o marcato, subito dopo la rimozione, mediante un colorante o marcatore che consenta l'individuazione di detto materiale anche dopo l'eventuale trasformazione preliminare e fino alla sua distruzione; l'obbligo di colorazione o marcatura non si applica nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera *f)*, numero 2), dell'art. 1 ai commi 4 e 5 del medesimo art. 1 nonché all'art. 6, comma 3. Nel caso in cui non vi sia la certezza del mantenimento della colorazione o della permanenza del marcatore dopo la trasformazione preliminare, la colorazione o la marcatura deve essere ripetuta sul prodotto ottenuto dalla citata trasformazione preliminare;

b) raccolto e stoccato separatamente, oltre che da qualsiasi altro prodotto, anche da altro materiale ad alto e basso rischio, in contenitori identificati mediante una targhetta recante la dicitura «Materiale specifico a rischio» sui quali, trasversalmente ad uno dei lati lunghi, deve essere apposta una striscia inamovibile di colore rosso, alta almeno 15 centimetri; qualora il materiale specifico a rischio rimosso non sia asportato quotidianamente dal luogo in cui è stato prodotto, deve essere immagazzinato in un locale o contenitore per la conservazione mediante l'impiego del freddo, identificati secondo le descritte modalità;

c) trasportato in contenitori o automezzi per il trasporto di materiale ad alto rischio ai sensi del decreto interministeriale 26 marzo 1994, relativo alla raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale, ulteriormente autorizzati e identificati mediante una targa da apporre sui due lati del mezzo di trasporto recante la dicitura «Materiale specifico a rischio» di dimensione non inferiore a cm 50×35; sul contenitore o sull'automezzo deve inoltre essere apposta una striscia inamovibile di colore rosso alta almeno 15 cm;

d) accompagnato, fino al luogo di destinazione, dal documento di trasporto previsto dal decreto di cui alla lettera *c)*, controfirmato dal veterinario ufficiale.

2. Nel caso in cui la raccolta, lo stoccaggio o il trasporto del materiale specifico a rischio non sia stato effettuato separatamente da qualsiasi altro prodotto, o da altro materiale ad alto e basso rischio, tutto il materiale o prodotto interessato è considerato materiale specifico a rischio.

3. Gli impianti e i depositi che procedono allo stoccaggio del materiale specifico a rischio, ad eccezione dei macelli e sezionamenti, per poter effettuare tale attività devono essere in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dall'autorità sanitaria locale, anche limitata ad una parte purché adeguatamente separata dal resto della struttura.

4. Nelle strutture di rimozione, stoccaggio, trattamento e distruzione del materiale specifico a rischio, comprese le discariche, è obbligatoria la tenuta di uno specifico registro di carico e scarico, timbrato e firmato dal servizio veterinario della azienda sanitaria locale, sul quale deve essere annotato, secondo le operazioni effettuate, il quantitativo del materiale rimosso, movimentato, trattato e distrutto, unitamente ai dati identificativi delle strutture di provenienza e, di destinazione; nei macelli può essere utilizzato il registro di cui all'art. 17 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, opportunamente integrato.

5. Entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione del materiale specifico a rischio il destinatario di esso invia copia del documento di trasporto di cui al comma 1, lettera *d)* allo stabilimento da cui proveniva il materiale specifico a rischio, con la dichiarazione dell'avvenuta ricezione da lui sottoscritta. Il veterinario ufficiale incaricato della vigilanza sullo stabilimento di provenienza del materiale specifico a rischio verifica il rispetto di tale procedura; in caso di mancato rispetto di detta procedura il veterinario ufficiale informa tempestivamente l'autorità competente sullo stabilimento di ricezione del materiale specifico a rischio per le necessarie verifiche e i conseguenti provvedimenti.

6. I titolari delle strutture di distruzione del materiale specifico a rischio, compresi i titolari delle discariche,

inviano semestralmente alle regioni e province autonome un prospetto riepilogativo del materiale specifico a rischio distrutto.

Art. 6.

Distruzione

1. Il materiale specifico a rischio di cui all'art. 1, comma 2, lettera *f),* deve essere distrutto:

a) senza trasformazione preliminare, mediante incenerimento;

b) previa trasformazione preliminare negli impianti di cui al comma 2 e all'art. 7 e successivo incenerimento o co-incenerimento del materiale ottenuto, a condizione che il colorante o il marcatore sia individuabile anche dopo detta trasformazione preliminare.

2. In alternativa al comma 1, fermo restando l'obbligo della colorazione, il materiale specifico a rischio può essere interrato in una discarica autorizzata a condizione che sia stato sottoposto al trattamento di cui all'allegato *I* alla decisione della Consiglio 1999/534/CE del 19 luglio 1999, presso stabilimenti già riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e che abbiano ottenuto dal Ministero della sanità, per il tramite delle regioni e province autonome, la riconversione dell'attività con le medesime modalità previste per gli impianti di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b).*

3. Ferme restando le disposizioni in materia di sorveglianza e protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili di cui al decreto del Ministro della sanità 7 gennaio 2000, nei casi di cui all'art. 3, comma 3, lettere *a), c)* e *d)* del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, è consentito derogare alle modalità di distruzione delle carcasse di animali morti o abbattuti applicando quanto in essi previsto.

4. Fermo restando il divieto dell'impiego del materiale specifico a rischio, anche quale prodotto intermedio, in alimenti per il consumo umano, mangimi e fertilizzanti, il Ministero della sanità può individuare sistemi di utilizzo di detto materiale, alternativi alla distruzione da effettuare ai sensi dei commi 1, 2 e 3, fissando le relative prescrizioni.

Art. 7.

Impianti di pretrattamento

1. Gli impianti di pretrattamento, per poter ottenere il riconoscimento del Ministero della sanità, devono:

a) se nuovi, avere i requisiti sanitari di cui all'allegato *III* del presente decreto;

b) se già riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, quali stabilimenti ad alto rischio, ottenere la riconversione dell'attività.

2. Per i fini di cui al comma 1 le domande devono essere inoltrate al Ministero della sanità per il tramite dell'assessorato regionale alla sanità ai fini dell'acquisizione del parere dei servizi veterinari regionali.

3. Agli impianti di cui al comma 1 è interdetta ogni altra attività di trasformazione dei rifiuti di origine animale ad alto o basso rischio.

Art. 8.

Divieti

1. Fermi restando gli obblighi di rimozione e distruzione del materiale specifico a rischio, è vietato:

a) utilizzare le ossa della testa e le colonne vertebrali di bovini, ovini e caprini per la produzione di carni separate meccanicamente;

b) introdurre nel territorio nazionale, di provenienza da altri Stati membri, il materiale specifico a rischio ancorché destinato all'incenerimento o già sottoposto a trasformazione preliminare;

c) trasformare o trattare il materiale specifico a rischio negli impianti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, fatte salve le ipotesi di riconversione di cui all'art. 6, comma 2 ed all'art. 7, comma 1, lettera *b).*

2. Resta fermo il divieto di utilizzare tecniche di stordimento e macellazione dei bovini, ovini e caprini diverse da quelle previste dal decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333.

Art. 9.

Restrizioni all'importazione

1. A decorrere dal 1° aprile 2001:

a) è vietato importare da Paesi terzi il materiale specifico a rischio di cui all'allegato *I*;

b) i prodotti di origine animale di cui allegato *II*, importati da Paesi terzi o parti di essi e contenenti materiale ottenuto da bovini, ovini e caprini, devono essere accompagnati dal certificato sanitario ad essi relativo, integrato dalla seguente dichiarazione, firmata dalla competente autorità del Paese di produzione:

«Prodotto di origine animale che non contiene né è derivato da materiale specifico a rischio ai sensi dell'allegato *I*, numero 1, lettera *a)* della decisione 2000/418/CE della Commissione europea del 29 giugno 2000, elaborato dopo il 31 marzo 2001 o carni separate meccanicamente dalle ossa della testa e dalla colonna vertebrale di bovini, ovini o caprini, prodotte dopo il 31 marzo 2001. La macellazione degli animali dopo il 31 marzo 2001 non ha comportato lo stordimento tramite iniezione di gas nella cavità cranica o l'abbattimento istantaneo con lo stesso metodo, né la lacerazione, previo stordimento dell'animale, del tessuto nervoso centrale per mezzo di stilo inserito nella cavità cranica».

2. Le restrizioni di cui al comma 1 non si applicano alle importazioni da Paesi terzi o parti di essi che offrono, a giudizio della Commissione, adeguate garanzie per ciò che riguarda i potenziali fattori di rischio: il Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità adotta i provvedimenti necessari a dare applicazione a quanto stabilito in proposito in sede comunitaria.

3. Per «prodotti di origine animale» di cui al comma 1, lettera *b)* si intendono quelli di cui all'allegato *II*, con esclusione di altri prodotti di origine animale derivati da, o contenenti, i citati prodotti di origine animale.

Art. 10.

Controlli

1. Fermi restando la vigilanza e i controlli previsti dalla normativa vigente, le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie verificano che i titolari degli stabilimenti di cui all'art. 4, comma 1, delle discariche e delle strutture d'incenerimento e coincenerimento, adottino le misure necessarie a evitare qualsiasi contaminazione con il materiale specifico a rischio in ogni fase della lavorazione e che il materiale specifico a rischio qualora utilizzato per l'ottenimento dei prodotti di cui all'art. 1, comma 3. Le verifiche devono inoltre riguardare l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, nelle operazioni di rimozione e manipolazione del materiale specifico a rischio, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato *IV* al presente decreto.

2. Il Ministero della sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro procedono a verifiche ispettive per accertare la corretta e uniforme applicazione sul territorio nazionale delle misure di cui alla presente decreto.

Art. 11.

Sanzioni

1. La violazione delle prescrizioni del presente decreto comporta la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività per un periodo di:

a) minimo 7 giorni e massimo 15 giorni, per le violazioni di cui all'art. 2, art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, e commi 5 e 6 del medesimo art. 5;

b) minimo 30 giorni e massimo 90 giorni, per le violazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)* e commi 3 e 4 del medesimo art. 5;

c) minimo 60 giorni e massimo 120 giorni, per le violazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*;

d) minimo di 90 giorni e massimo di 180 giorni, per le violazioni di cui all'art. 8.

Art. 12.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, comma 2 della ordinanza del Ministro della sanità 15 giugno 1998 modificata dall'ordinanza del 16 marzo 2000 citata in preambolo.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2000

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 193

ALLEGATO *I*

MATERIALE SPECIFICO A RISCHIO

1. È materiale specifico a rischio:

a) il cranio, inclusi il cervello e gli occhi, le tonsille, il midollo spinale e l'ileo di bovini di età superiore a dodici mesi;

b) il cranio, inclusi il cervello e gli occhi, le tonsille, il midollo spinale di ovini e caprini di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente e la milza di ovini e caprini di tutte le età.

2. Oltre al materiale specifico a rischio cui al numero 1 sono materiale specifico a rischio nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Portogallo, ad eccezione della regione autonoma delle Azzorre, i seguenti tessuti:

a) l'intera testa, ad eccezione della lingua, incluso il cervello, occhi, gangli trigeminali e tonsille; il timo; la milza; gli intestini dal duodeno al retto e la colonna vertebrale di bovini di età superiore a sei mesi;

b) la colonna vertebrale, inclusi i gangli spinali, di bovini di età superiore a trenta mesi.

ALLEGATO *II*

RESTRIZIONI ALL'IMPORTAZIONE

1. Sono soggetti a restrizioni all'importazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera *b)*:

a) le carni fresche di cui al decreto legislativo l8 aprile 1994, n. 286, recante attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE del Consiglio;

b) le carni macinate e preparazioni di carni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, recante attuazione della direttiva 94/65/CE del Consiglio;

c) i prodotti a base di carne di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, recante attuazione della direttiva 92/5/CEE del Consiglio;

d) le proteine animali trasformate di cui al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, recante attuazione della direttiva 92/118/CEE.

ALLEGATO *III*

IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

CAPITOLO I

Requisiti per il riconoscimento degli stabilimenti di pretrattamento di rifiuti di origine animale.

1. I locali e gli impianti devono essere conformi almeno ai seguenti requisiti:

a) i locali dello stabilimento devono essere adeguatamente separati dalla pubblica via e da altri locali; è vietato l'accesso allo stabilimento a persone non autorizzate od animali;

b) lo stabilimento deve comprendere una zona coperta per la ricezione dei rifiuti di origine animale e deve essere costruita in modo da facilitare la pulizia e la disinfezione. I pavimenti devono essere concepiti in modo da facilitare l'evacuazione dei liquidi. Lo stabilimento deve comprendere gabinetti, spogliatoi e lavabi per il personale;

c) lo stabilimento deve disporre, ove occorra, di una capacità e di una produzione di acqua calda e di vapore sufficienti per la trasformazione dei rifiuti di origine animale conformemente al capitolo II;

d) lo stabilimento deve, se del caso, essere munita di un impianto di compressione dei rifiuti di origine animale e di dispositivi per il trasporto dei rifiuti compressi nell'unità di trasformazione.

2. Lo stabilimento di trasformazione deve essere munito di installazioni appropriate per la pulizia e la disinfezione dei recipienti o contenitori utilizzati per i rifiuti di origine animale e dei veicoli usati per il trasporto.

3. Lo stabilimento di trasformazione deve disporre di dispositivi adeguati che consentano di disinfettare immediatamente prima della loro uscita le ruote dei veicoli.

4. Lo stabilimento di trasformazione deve essere dotato di un sistema di eliminazione delle acque luride conforme ai requisiti di igiene.

CAPITOLO II

Norme di igiene relative alle operazioni negli stabilimenti di trasformazione di rifiuti di origine animale.

1. I rifiuti di origine animale devono essere trasformati al più presto dopo il loro arrivo nello stabilimento ed essere adeguatamente stoccati fino al momento della trasformazione.

2. I recipienti, i contenitori e i veicoli utilizzati per il trasporto di rifiuti di origine animale devono essere puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione.

3. Le acque luride devono essere trattate in modo che siano eliminati gli organismi patogeni.

4. Devono essere prese sistematicamente misure preventive contro roditori, uccelli, insetti o altri parassiti.

5. Il materiale specifico a rischio deve essere trasformato conformemente ai sistemi descritti nei capitoli da I a IV, VI e VII dell'allegato al decreto ministeriale 15 maggio 1993 relativo ai sistemi di trattamento alternativi o ad altri sistemi di trattamento espressamente autorizzati dal Ministero della sanità. Il titolare dello stabilimento nella richiesta di autorizzazione dell'impianto di pretrattamento deve specificare il tipo di trattamento utilizzato.

6. Gli impianti e le attrezzature devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e di dispositivi di misurazione devono essere tarati ad intervalli regolari.

ALLEGATO *IV*

Considerato che il decreto interministeriale 12 novembre 1999 classifica nel gruppo 3 (**) le TSE, devono essere messi in atto tutti gli interventi di prevenzione-protezione, di tipo collettivo ed individuale, che la tecnologia e le acquisizioni scientifiche in materia consentono.

Ai fini della protezione dei lavoratori, le operazioni di rimozione e manipolazione del materiale specifico a rischio, devono essere condotte nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo a quanto previsto al titolo VIII del suddetto decreto legislativo.

Al riguardo si segnala di prestare la dovuta attenzione, ad esempio, alle operazioni connesse al sezionamento della carcassa ed alla successiva estrazione del midollo spinale, alla separazione meccanica della porzione del cranio stabilita ed all'asportazione dell'ileo utilizzando i seguenti dispositivi di protezione individuale (DPI):

Guanti — devono possedere la marcatura CE quali DPI di terza categoria e l'ottemperanza ai requisiti della norma tecnica EN 374, rilevabile da opportuna documentazione e certificazione rilasciata dal produttore e dall'organismo notificato.

Indumenti di protezione — devono essere classificabili quali DPI e possedere la marcatura CE, il produttore deve essere in grado di documentare che gli indumenti sono stati sottoposti a test che prevedono nella metodologia di analisi l'impiego del batteriofago Phi X 174 (esempio delle metodologie di analisi sono quelle inerenti gli ASTM F 1670-97, F 1671-97d, F 1819-97).

Dispositivi di protezione degli occhi e del viso — devono essere del tipo a visore ed essere classificati quali DPI, possedere la marcatura CE come dispositivi per «protezione da gocce e spruzzi liquidi», in ottemperanza alla norma tecnica EN 166, rilevabile da opportuna documentazione e certificazione rilasciata dal produttore e dall'organismo notificato.

Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie — devono essere classificati quali DPI di terza categoria e nell'ambito del possesso dei requisiti essenziali di sicurezza e salute, previsti dall'allegato *II* del decreto legislativo n. 475/1992, devono assolvere con particolare riguardo ed inderogabilità alla funzione di protezione ad agenti infettivi ed a tal proposito le aziende produttrici devono presentare all'utente idonea documentazione specifica al riguardo.

00A14155

DECRETO 11 ottobre 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale per uso umano «Sonata» zaleplon. (Decreto UAC/C n. 112).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale SONATA - zaleplon, autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/99/102/007 Sonata - 5 mg 100 capsule rigide in blister uso orale;

EU/1/99/102/008 Sonata - 10 mg 100 capsule rigide in blister uso orale.

Titolare A.I.C.: Wyeth Europa Ltd.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 6 dicembre 1998 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sonata»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 19-20 settembre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Sonata» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale SONATA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Sonata» 5 mg 100 - capsule rigide in blister uso orale, A.I.C. n. 034386072/E (in base 10) - 10TD4S (in base 32);

«Sonata» 510 mg 100 - capsule rigide in blister uso orale, A.I.C. n. 034386084/E (in base 10) - 10TD54 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Sonata» è classificata come segue:

Sonata 5 mg 100 - capsule rigide in blister uso orale, n. 034386072/E (in base 10) - 10TD4S (in base 32): classe «C»;

Sonata 510 mg 100 - capsule rigide in blister uso orale, n. 034386084/E (in base 10) - 10TD54 (in base 32): classe «C».

Titolare A.I.C.: Wyeth Europa Ltd.

Art. 3.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e farmacovigilanza.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 11 ottobre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A14107

DECRETO 31 ottobre 2000.

Autorizzazione alla F.I.S. - Fabbrica italiana sintetici S.p.a., in Alte di Montecchio alla fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope per l'anno 2000.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto in data 12 novembre 1999, con cui, ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2000 dalle ditte autorizzate;

Vista l'istanza con cui la ditta F.I.S. - Fabbrica italiana sintetici S.p.a. con stabilimento in Alte di Montecchio (Vicenza), viale Milano n. 26, ha chiesto l'autorizzazione alla fabbricazione, nel corso dell'anno 2000, delle seguenti sostanze da destinarsi all'esportazione:

«Clobazam» kg 400;

«Flurazepam MonoHcl» kg 500;

«Lorazepam» kg 500;

«Nitrazepam» kg 2000;

Accertato che la predetta ditta è stata autorizzata a fabbricare e approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'assegnazione delle quote di che trattasi;

Visti gli articoli 31 e 35 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

La ditta F.I.S. - Fabbrica italiana sintetici S.p.a. - viale Milano n. 26, Alte di Montecchio (Vicenza), è autorizzata a fabbricare, nel corso dell'anno 2000, le sostanze di seguito elencate, da destinarsi all'esportazione:

«Clobazam» kg 400;

«Flurazepam MonoHcl» kg 500;

«Lorazepam» kg 500;

«Nitrazepam» kg 2000.

Tali quote sono valide fino al 31 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2000

p. *Il dirigente generale:* MONZALI

00A14101

DECRETO 31 ottobre 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna ad espletare attività di trapianto di polmone da cadavere, a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna in data 15 giugno 2000, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di polmone da cadavere, a scopo terapeutico, presso il blocco operatorio cardiochirurgico dell'azienda medesima;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 11 ottobre 2000, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000 del Ministro della sanità che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Emilia-Romagna adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna è autorizzata ad espletare attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di polmone devono essere effettuate presso le sale del blocco operatorio cardiochirurgico dell'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna;

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di polmone devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Bazzocchi prof. Ruggero, professore ordinario di chirurgia generale presso l'Università degli studi di Bologna, direttore del servizio di chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera S. Orsola-Malpighi di Bologna;

Bini dott. Alessandro, ricercatore confermato presso l'Università degli studi di Bologna;

Di Gaetano dott. Pasquale, ricercatore confermato presso l'Università degli studi di Bologna;

Grazia dott. Manuele, dirigente medico di primo livello presso l'istituto clinico di chirurgia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna;

Mastrorilli dott. Mario, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera S. Orsola-Malpighi di Bologna.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Emilia-Romagna non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A14156

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cassera, unità di Bergamo. (Decreto n. 28882).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4 relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Cassera, inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 7 settembre 2000, relativa al periodo dal 6 settembre 2000 al 5 settembre 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 1999;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 23 luglio 1999 e 22 agosto 2000, stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 6 settembre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile abbigliamento applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 48 unità, su un organico complessivo di 81 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 6 settembre 2000 al 5 settembre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cassera, con sede in Milano, unità di Bergamo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 48 unità, su un organico complessivo di 81 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cassera, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13512

DECRETO 26 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Meba, unità di Podenzano. (Decreto n. 28883).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4 relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.a.s. Meba, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 24 luglio 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 12 luglio 2000, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 6 settembre 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria materie plastiche applicato a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unità, su un organico complessivo di 27 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 6 settembre 2000 al 5 settembre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Meba, con sede in Podenzano (località i Casoni), (Piacenza), unità di Podenzano (località i Casoni), (Piacenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unità, su un organico complessivo di 27 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Meba, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13513

DECRETO 26 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlantide editoriale, unità di Roma. (Decreto n. 28884).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 35 della legge n. 416/1981;

Visto l'art. 24 della legge n. 67/1987;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. Atlantide editoriale, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 23 novembre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto direttoriale n. 25872 del 4 marzo 1999;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 30 giugno 1998 e 29 gennaio 1999, stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 6 luglio 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,5 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria editoriale applicato a 25,10 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unità, impiegati grafici su un organico complessivo di 20 unità;

Vista la documentazione istruttoria dalla quale risulta che la situazione economica della società si è deteriorata sino alla decisione di deliberare la messa in liquidazione della società stessa a decorrere dal 9 dicembre 1999;

Considerato che, dalla verifica ispettiva datata 21 febbraio 2000, risulta, comunque, che il C.d.S. in questione è stato attuato sino alla messa in liquidazione della società;

Considerato comunque che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Ritenuto, sulla base delle motivazioni sopraesposte, di poter superare il parere negativo espresso dall'ufficio regionale del lavoro competente per territorio e di poter autorizzare la concessione del trattamento richiesto fino alla data in cui la società è stata posta in liquidazione;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è autorizzata, per il periodo dal 6 luglio 1999 all'8 dicembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlantide editoriale, con sede in Roma, unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,5 ore settimanali a 25,10 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unità, impiegati grafici su un organico complessivo di 20 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani, ove interessato, sono altresì autorizzati, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlantide editoriale, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13514

DECRETO 26 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barboglio confezioni, unità di Casale Monferrato. (Decreto n. 28885).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Barboglio confezioni, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 22 ottobre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 21 settembre 1999, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° ottobre 1999, la riduzione massima dell' orario di lavoro da quaranta ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore confezioni in serie applicato - a ventisei ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unità, su un organico complessivo di diciannove unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Considerato che la società ha già usufruito, nell'ambito del quinquennio, previsto dalla vigente normativa, del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarietà dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 e dal 21 luglio 1997 al 20 luglio 1998 e di CIGO secondo il prospetto riepilogativo fornito dall'I.N.P.S. di Novara con nota del 1° agosto 2000, che si allega;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1999 al completamento del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barboglio confezioni, con sede in Casale Monferrato (Alessandria), unità di Casale Monferrato (Alessandria), (NID 9901000023), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisei ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unità, su un organico complessivo di diciannove unità.

Art. 2.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barboglio confezioni, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto Ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto direttoriale n. 27873 del 25 febbraio 2000.

Roma, 26 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13515

DECRETO 27 settembre 2000.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, della S.p.a. Conti editore, unità di S. Lazzaro di Savena. (Decreto n. 28887).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visti i verbali, datati 31 luglio 2000 e 5 settembre 2000, tra la ditta S.p.a. Conti editore e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con i quali è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° agosto 2000 al 31 luglio 2002;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° agosto 2000 al 31 luglio 2002, della ditta S.p.a. Conti editore, con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna), unità di S. Lazzaro di Savena (Bologna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13516

DECRETO 27 settembre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Venturini & C., unità di Bazzano. (Decreto n. 28888).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 5 giugno 2000 al 4 giugno 2001, dalla ditta S.p.a. Venturini & C.;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 5 giugno 2000 al 4 giugno 2001, della ditta S.p.a. Venturini & C., con sede in San Martino in Rio (Reggio Emilia), unità di Bazzano (L'Aquila).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13517

DECRETO 27 settembre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Metalfer Sud, stabilimento di Torre Annunziata. (Decreto n. 28889).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della

sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, dalla ditta S.p.a. Metalfer Sud;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, della ditta S.p.a. Metalfer Sud, con sede in Torre Annunziata (Napoli), stabilimento di Torre Annunziata (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13518

DECRETO 27 settembre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. MVO Group, unità di Sparone e Valperga. (Decreto n. 28890).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 21 agosto 2000 al 20 agosto 2001, dalla ditta S.p.a. MVO Group;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 21 agosto 2000 al 20 agosto 2001, della ditta S.p.a. MVO Group, con sede in Ivrea (Torino), unità di Sparone e Valperga (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13519

DECRETO 27 settembre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Olmo Fans, unità di Rovereto. (Decreto n. 28891).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 4 settembre 2000 al 3 settembre 2001, dalla ditta S.p.a. Olmo Fans;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 settembre 2000 al 3 settembre 2001, della ditta S.p.a. Olmo Fans, con sede in Rovereto (Trento), unità di Rovereto (Trento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13520

DECRETO 27 settembre 2000.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della S.p.a. Cariboni Paride, unità di Brennero e Colico. (Decreto n. 28892).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Cariboni Paride;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2 della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 19 dicembre 1999 al 18 giugno 2000, della ditta S.p.a. Cariboni Paride, sede in Colico (Lecco), unità di Brennero, località Fleres (Bolzano) e Colico (Lecco).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13521

DECRETO 27 settembre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Manifattura di Valduggia, unità di Borgosesia. (Decreto n. 28893).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 3 dicembre 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dall'11 gennaio 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 1º dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 11 gennaio 1999-10 gennaio 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'11 gennaio 2000 al 10 gennaio 2001, dalla ditta S.p.a. Manifattura di Valduggia;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dall'11 gennaio 2000 al 10 gennaio 2001, della ditta S.p.a. Manifattura di Valduggia, con sede in Borgosesia (Vercelli), unità di Borgosesia (Vercelli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13522

DECRETO 27 settembre 2000.

Nuova approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Nuovo Pignone, unità di Firenze. (Decreto n. 28894).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1999, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 22 marzo 1999 al 21 marzo 2001 dalla S.p.a. Nuovo Pignone;

Vista la deliberazione del comitato tecnico del 26 ottobre 1999 con la quale lo stesso ha espresso parere favorevole sul programma di ristrutturazione presentato dalla S.p.a. Nuovo Pignone per l'unità di Firenze per il periodo dal 22 marzo 1999 al 21 marzo 2001, subordinando il proseguimento del trattamento straordinario di integrazione salariale all'esito del monitoraggio da effettuarsi dopo i primi dodici mesi dall'inizio del predetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1999, n. 27419, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Nuovo Pignone, con sede in Firenze, per l'unità di Firenze per il periodo dal 22 marzo 1999 al 21 marzo 2001;

Visti gli elementi istruttori trasmessi dalla direzione provinciale del lavoro di Firenze, a corredo dell'istanza di proroga presentata dall'azienda in argomento, dai quali sono emersi nuovi elementi che hanno indotto ad un ulteriore approfondimento sull'attuazione del programma di ristrutturazione in corso;

Ritenuto di riesaminare la questione, sulla base di detti elementi;

Vista la deliberazione del comitato tecnico dell'11 luglio 2000, che fa parte integrante del presente decreto, nella quale il parere favorevole precedentemente espresso per l'intero periodo viene limitato ai primi dodici mesi;

Ritenuto, pertanto, di revocare il provvedimento precedentemente adottato e di approvare il programma presentato dall'azienda in parola per un periodo più limitato rispetto a quanto richiesto dalla stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è revocato il decreto ministeriale 29 novembre 1999, n. 27419, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Nuovo Pignone, con sede in Firenze, per l'unità di Firenze per il periodo dal 22 marzo 1999 al 21 marzo 2001.

Art. 2.

Sulla base della deliberazione del comitato tecnico dell'11 luglio 2000, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale della S.p.a. Nuovo Pignone, con sede in Firenze, per l'unità di Firenze limitatamente al periodo dal 22 marzo 1999 al 21 marzo 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

ALLEGATO

COMITATO PER L'ISTRUTTORIA TECNICA SELETTIVA DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE.

IL COMITATO PER L'ISTRUTTORIA TECNICA SELETTIVA DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, all'art. 19, comma 5, ha istituito il Comitato;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme dirette al riordinamento della disciplina in materia di interventi straordinari a carico della cassa integrazione guadagni;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e il bilancio e la programmazione economica adottato il 25 maggio 1995 e registrato dalla Corte dei conti il 5 giugno 1995, relativo ai compiti ed alle modalità di funzionamento del Comitato;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, ai sensi del quale il Comitato esprime il proprio parere esclusivamente su programmi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttiva riguardanti aziende con più di mille dipendenti, situate in unità produttive collocate in due più regioni;

Vista la delibera Cipe del l8 ottobre 1994 concernente, fra l'altro, l'approvazione dei criteri per la valutazione dei piani di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, presentati dalle imprese che richiedono l'intervento straordinario di integrazione salariale;

Vista la delibera del comitato tecnico n. 24/1999 del 26 ottobre 1999 con la quale lo stesso esprimeva parere favorevole in merito al programma di ristrutturazione aziendale presentato dalla Nuovo Pignone S.p.a. - unità produttiva di Firenze - per il periodo 22 marzo 1999-21 marzo 2001 subordinando il proseguimento della CIGS all'esito positivo di un monitoraggio da effettuarsi dopo i primi dodici mesi dall'inizio del predetto intervento;

Vista la nota n. 101408 del 9 marzo 2000 con la quale la div. XI della Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale informava il comitato tecnico di aver limitato la concessione del trattamento di CIGS al primo semestre, essendo emersi nuovi elementi che inducevano a sottoporre gli stessi alla valutazione del comitato tecnico;

Ravvisata l'opportunità di procedere ad un approfondimento su taluni aspetti controversi circa il rispetto della disciplina ed i criteri che presiedono all'intervento del trattamento di CIGS, il comitato tecnico ha ritenuto necessario procedere ad un'audizione degli interlocutori interessati all'intervento di CIGS quali l'azienda, le organizzazioni sindacali nazionali ed il comitato dei cassaintegrati;

Considerato che dalle suddette audizioni sono risultati accentuati gli dementi contrastanti circa i connotati tecnici ed occupazionali relativi alla ristrutturazione, il comitato tecnico ha ritenuto indispensabile richiedere una specifica ispezione mirata a fornire precise indicazioni su sette qualificanti punti;

Considerato che gli elementi scaturiti dalla richiesta, ispezione forniscono un quadro sufficientemente completo — almeno per i primi dodici mesi di intervento — ai fini delle determinazioni del comitato tecnico, pur evidenziando aspetti che necessitano di ulteriori approfondimenti, tra i quali è bene segnalare un uso non corrispondente all'accordo sindacale del marzo 1999 per quanto riguarda la rotazione dei cassintegrati;

Considerato che dagli elementi acquisiti risulta l'esistenza dei presupposti per la concessione dei primi dodici mesi del trattamento di CIGS sebbene siano emersi aspetti fortemente riorganizzatori all'interno del piano di ristrutturazione;

Considerato che per l'ulteriore periodo richiesto occorre acquisire precisi elementi circa l'andamento degli investimenti con cadenza semestrale, nonché in merito al piano di gestione degli esuberi anche in rapporto all'uso degli straordinari e sulle modalità di fruizione del trattamento di CIGS in funzione del riscontro del massimale dei beneficiari;

All'unanimità dei voti espressi;

Delibera

di revocare la precedente deliberazione del comitato tecnico n. 24/1999 e di esprimere parere favorevole in merito al programma di ristrutturazione aziendale limitatamente ai primi dodici mesi ritenendo che, per il proseguimento dell'intervento straordinario, sia necessario acquisire precisi elementi circa l'andamento degli investimenti con cadenza semestrale, nonché in merito al piano di gestione degli esuberi anche in rapporto all'uso degli straordinari e sulle modalità di fruizione del trattamento di CIGS in funzione del riscontro del massimale dei beneficiari.

Roma, 11 luglio 2000

Il presidente: GALLONI

Il segretario supplente: RITA

00A13523

DECRETO 27 settembre 2000.

Proroga del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Condea Augusta, già Enichem Augusta, unità di Augusta. (Decreto n. 28895).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 1º agosto 1997 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 31 dicembre 1995, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 1º luglio 1997-30 dicembre 1997;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 31 dicembre 1997 al 30 dicembre 1998, dalla ditta S.p.a. Condea Augusta già Enichem Augusta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga complessa del programma di ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 31 dicembre 1997 al 30 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Condea Augusta già Enichem Augusta, con sede in Palermo, unità di Augusta (Siracusa).

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13524

DECRETO 12 ottobre 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa servizi montenerese» a r.l., in Montenerodomo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione ispettiva datata 7 maggio 1997 eseguita dalla direzione del lavoro di Chieti, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa servizi montenerese» a r.l., con sede in Montenerodomo (Chieti);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa servizi montenerese» a r.l., con sede in Montenerodomo (Chieti), al viale Pianoianiero n. 27, costituita in data 25 febbraio 1987, con atto a rogito notaio avv. Giuseppe Colantonio di Lanciano (Chieti), omologato dal tribunale di Lanciano con decreto 16 marzo 1987, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Raffaella Ortensia Belfatto, residente in Casoli (Chieti), alla via S. Nicola n. 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A13948

DECRETO 12 ottobre 2000.

Scioglimento della società cooperativa mista «Cooperativa sociale Semidimela a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione ispettiva datata 12 luglio 1999 eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Milano, nei confronti della società società cooperativa mista «Cooperativa sociale Semidimela a r.l.», con sede in Milano;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Cooperativa sociale Semidimela a r.l.», con sede in Milano, al corso Buenos Aires n. 15, costituita in data 30 novembre 1995, con atto a rogito notaio dott. Ivano Guarino di Milano, omologato dal tribunale di Milano con decreto 9 gennaio 1996, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Candito Francesco, con studio in Milano alla via A. Appiani n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A13949

DECRETO 12 ottobre 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Co.E.R. - Cooperativa edilizia residenziale - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Trebisacce, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di espezione ordinaria del 19 ottobre 1999 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Cosenza nei confronti della società cooperativa edilizia «Co.E.R. - Cooperativa edilizia residenziale - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Trebisacce (Cosenza);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Co.E.R. - Cooperativa edilizia residenziale - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Trebisacce (Cosenza) alla via A. Lutri Traversa E, costituita in data 31 gennaio 1990, con atto a rogito del notaio dott.ssa Emilia Laurito di Trebisacce (Cosenza), omologato dal tribunale di Castrovillari con decreto 21 febbraio 1990, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Michele Natalizio con studio in Cosenza, via Fiume n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A13950

DECRETO 19 ottobre 2000.

Disciplinare per l'espletamento delle gare per la dismissione dei beni immobiliari degli enti previdenziali pubblici nonché schema-tipo di contratto di vendita dei predetti beni.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che all'art. 7 determina le procedure di realizzazione di un programma straordinario di dismissione di beni immobiliari degli enti previdenziali pubblici;

Viste, in particolare, le lettere *c)* e *d)* del predetto articolo che demandano ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, la definizione dello schema-tipo di contratto per l'acquisto dei beni oggetto della vendita nonché l'individuazione dell'acquirente tramite procedura competitiva;

Visto il proprio decreto del 27 settembre 2000, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale, tra l'altro, vengono determinate le procedure per la vendita a base d'asta;

Ritenuto doversi definire, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui alle richiamate lettere *c)* e *d)*, un disciplinare di gara ed uno schema-tipo di contratto d'acquisto;

Decreta:

Art. 1.

1. L'espletamento della procedura di gara dovrà essere effettuata sulla base del disciplinare che, vistato, viene allegato al presente decreto di cui fa parte integrante (allegato *A*).

2. Per la stipula dei contratti di vendita, gli enti proprietari sono tenuti ad adottare lo schema-tipo di contratto che, vistato, viene allegato al presente decreto di cui fa parte integrante (allegato *B*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2000

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2000
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 193

ALLEGATO A

DISCIPLINARE DI GARA

PER L'ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L. 140/97 DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEGLI ENTI PREVIDENZIALI

La vendita è effettuata per singoli lotti, previo espletamento di asta pubblica, con il metodo ad offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base indicato per ciascun lotto nell'avviso d'asta, con le modalità di cui agli artt. 73, lett. c), e 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto.

Si rende noto che, sugli immobili in favore dei quali dovesse essere riconosciuto agli aventi diritto il diritto di prelazione, nessun diritto potrà vantare nei confronti dell'ente proprietario l'aggiudicatario dell'asta nel caso in cui i primi si avvarranno del diritto di prelazione loro spettante. Qualora l'avente diritto eserciti la prelazione, l'aggiudicatario avrà diritto alla restituzione immediata del deposito cauzionale e non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'ente stesso.

Entro tre giorni dalla chiusura dell'asta l'ente proprietario dovrà notificarne l'esito agli eventuali aventi diritto alla prelazione, informandoli del termine massimo di 60 giorni per l'esercizio del diritto.

Gli immobili saranno venduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto e con le destinazioni in cui si trovano, con le relative accessioni e pertinenze, diritti, servitù attive e passive, oneri, canoni, vincoli imposti dalle vigenti leggi ed in particolare con l'obbligo, a carico dell'acquirente, nel caso proceda successivamente a vendita frazionata dell'immobile, a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori secondo la legislazione vigente.

Gli offerenti dovranno prendere atto delle eventuali modifiche edilizie apportate entro il 31/12/1993 agli immobili oggetto della vendita e, in caso di aggiudicazione, dichiarare di accettare integralmente le relative domande di condono edilizio ex artt. 31 e segg. della legge n. 47/1985 ed ex artt. 39 e segg. della legge n. 724/1995 già presentate dagli attuali utilizzatori (come riportate nelle schede tecniche dei singoli immobili depositate presso la sede del Consorzio G6 Advisor). In mancanza di tali domande, dovranno dichiarare di essere a conoscenza dell'attuale situazione urbanistica dell'immobile e dell'eventuale possibilità di richiedere il condono edilizio per tali modifiche ai sensi dell'art. 2, comma 59, della legge 23.12.1996, n. 662, esonerando espressamente l'ente proprietario da ogni responsabilità contrattuale al riguardo, anche in merito all'eventuale esito negativo delle pratiche di condono già attivate o attivande, nonché da ogni relativa spesa.

Il contratto di compravendita tra l'ente previdenziale proprietario e l'aggiudicatario sarà rogato da uno dei notai indicati dal Consorzio G6 Advisor.

Deposito cauzionale

I partecipanti alla gara dovranno rilasciare a favore dell'ente proprietario un deposito cauzionale a garanzia dell'offerta per un importo pari al 10% del valore a base d'asta del singolo lotto per cui si intende presentare offerta.

Il deposito può essere costituito mediante valuta legale, titoli di Stato, fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, rispettivamente rilasciate da primario Istituto di credito o primaria Compagnia di assicurazione autorizzata, con l'esclusione del beneficio delle preventiva escussione del debitore principale (art. 1944, 2° comma, codice civile), nonché recante l'espressa rinuncia a far valere l'eccezione di decadenza dei termini.

Qualora il deposito cauzionale venga effettuato in contanti, il partecipante alla gara dovrà versare la predetta somma all'ente proprietario secondo le modalità prefissate nel bando.

Modalità di presentazione delle offerte

Le offerte, a pena di esclusione, devono essere redatte e presentate con le modalità di cui appresso.

Le offerte devono essere specifiche per i singoli lotti e per ciascun lotto dovrà essere preventivamente documentato l'avvenuto deposito cauzionale. Sono ammesse offerte per più lotti, purché presentate singolarmente.

Non è consentita, direttamente e/o indirettamente, la presentazione di più offerte da parte dello stesso soggetto riferite al medesimo lotto; non è consentita la presentazione di offerte nel corso della procedura d'asta e dopo la data di scadenza del relativo termine di presentazione.

In caso di discordanza tra il prezzo dell'offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'ente. Non sono ammesse offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato, ovvero con riferimento ad offerte presentate per altri immobili.

Per prendere parte all'asta gli interessati dovranno far pervenire - a mano o mediante raccomandata a.r. - presso l'ente proprietario, perentoriamente e a pena di esclusione entro il termine prefissato nel bando, un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà apporsi l'esatta denominazione del mittente, nonché la seguente dicitura:

DOCUMENTI E OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA DEL GIORNO .... PER L'ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE DI CUI AL LOTTO N........................ DI PROPRIETA' DELL'ENTE......................

Detto plico dovrà contenere:

A. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA** - *(redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1)* in carta legale, con firma dell'offerente autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale domanda dovrà indicare, per le persone fisiche, il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio ed il codice

fiscale dell'offerente e, per le Società ed Enti di qualsiasi tipo, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, nonché le generalità del legale rappresentante. La domanda dovrà contenere in calce la seguente dichiarazione: *"dichiaro di aver preso conoscenza e di accettare le prescrizioni riportate nel disciplinare di gara"*; *"dichiaro di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la domanda di condono edilizio ex artt. 31 e ss. L. 47/1985 ed ex artt. 39 e ss. L. 724/1994 relativamente alle eventuali modifiche apportate entro il 31.12.1993 all'immobile oggetto di vendita e, comunque, di essere a conoscenza dell'attuale situazione urbanistica dell'immobile e dell'eventuale possibilità di richiedere il condono edilizio per le modifiche edilizie ai sensi dell'art. 2, comma 59, L. n. 662/1996, esonerando sin da ora l'ente proprietario da ogni responsabilità contrattuale al riguardo, nonché da ogni relativa spesa"*.

B. **OFFERTA ECONOMICA** - *(redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2)* una busta contenente l'offerta economica relativa al lotto prescelto, ovvero le buste contenenti le singole offerte nel caso di partecipazione a più lotti. Ogni offerta economica dovrà essere inserita in busta sigillata, controfirmata lungo i lembi, chiusa con ceralacca e contrassegnata sul verso con la scritta "CONTIENE OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO N. ...." . L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana su carta da bollo, datata e sottoscritta con firma autografa, leggibile e per esteso, dall'offerente o dal legale rappresentante, se trattasi di società, o da altra persona avente i poteri di impegnare l'offerente. Nell'offerta dovrà essere indicato l'immobile cui l'offerta si riferisce e il prezzo che l'interessato offre (prezzo espresso in Lire italiane ed Euro, in cifre ed in lettere, comprensivo del prezzo a base d'asta e dell'aumento), e dovrà essere dichiarato che non si sono presentate direttamente o indirettamente altre offerte riferite al medesimo immobile.

C. **PROVA DELL'AVVENUTA COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE** – pari al 10% del prezzo a base d'asta, mediante allegazione della ricevuta di detto deposito. Il predetto deposito cauzionale sarà svincolato in favore dei soggetti non aggiudicatari al momento della stipula del contratto di compravendita e comunque non oltre 150 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Nel caso di partecipazione a più lotti, dovranno essere allegati tanti depositi cauzionali quante sono le offerte. Lo schema di fidejussione bancaria/assicurativa è riportato all'allegato 3. La prova del deposito cauzionale (ricevuta di versamento, fideiussione bancaria o assicurativa) è acclusa nel plico in parola.

D. **DOCUMENTI AMMINISTRATIVI** - Dovranno essere allegati i seguenti documenti amministrativi:

1. Se l'offerente è **persona fisica italiana, ovvero appartenente ad uno Stato membro della Unione Europea, ovvero appartenente ad uno Stato extracomunitario, ma residente in Italia**, e sempre che si tratti di dichiarazioni comprovanti stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani:

   a) dichiarazione debitamente datata, sottoscritta e autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, da cui risultino:

      - i dati anagrafici dell'offerente, compresa la residenza, nonché, ove

l'offerente sia coniugato, il regime patrimoniale dei coniugi (separazione o comunione, con indicazione, in quest'ultimo caso, dei dati anagrafici del coniuge);

- la piena capacità legale dell'offerente, ovvero di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito e che non sono in corso procedure per nessuno di tali stati.
- che l'offerente non abbia riportato condanne penali definitive che gli interdicano – al momento della presentazione dell'offerta – la possibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

In allegato 4 è riportato lo schema della dichiarazione da rilasciare.

Se l'offerente è **persona fisica appartenente ad uno Stato extracomunitario, non avente la residenza in Italia** e/o che comunque non si trovi nella condizione di poter comprovare stati, fatti e qualità personali con dichiarazione, in quanto non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, dovrà presentare la seguente documentazione:

- certificazione equipollente relativamente agli stati, fatti e qualità sopra indicati ed oggetto della dichiarazione di cui all'allegato 4.

Qualora nel Paese di appartenenza dell'offerente non sia previsto il rilascio di certificati in relazione ai predetti stati, fatti e qualità, l'offerente potrà presentare:

- una dichiarazione giurata conforme, nel contenuto, alla dichiarazione di cui all'allegato 4.

Qualora nel Paese di appartenenza non sia prevista, quale possibilità documentativa, la dichiarazione giurata, l'offerente può far ricorso ad:

- una dichiarazione solenne conforme, nel contenuto, alla dichiarazione di cui all'allegato 4.

2. Se l'offerente è **impresa individuale, società di capitali, cooperativa, consorzio o altro ente purché iscritto nel Registro delle Imprese** e si tratta di impresa, società, cooperativa, consorzio o altro ente italiano ovvero appartenente ad uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero appartenente ad uno Stato extracomunitario, ma con stabile organizzazione in Italia, e sempre che si tratti di dichiarazioni comprovanti stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani:

a) dichiarazione del legale rappresentante o di altra persona avente i poteri di impegnare l'offerente, debitamente datata, sottoscritta e autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68, da cui risulti:

- l'iscrizione nel Registro delle Imprese ovvero ad altro registro assimilabile a questo nello Stato dove ha sede legale;
- i dati anagrafici del titolare per le imprese individuali, i dati anagrafici delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la società stessa o l'ente, oppure i dati anagrafici di tutti i soci, per le società in nome collettivo, e di tutti i soci accomandatari, per le società in accomandita semplice;
- che l'impresa, la società di capitali, la cooperativa o l'ente non si trovi in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti e non abbia presentato domanda di concordato e di amministrazione controllata.

L'allegato 5a riporta lo schema della dichiarazione da rilasciare.

Qualora l'**impresa individuale, la società di capitali, la cooperativa, il consorzio o altro ente purché iscritto nel Registro delle Imprese** di uno Stato extracomunitario non abbia stabile organizzazione in Italia e/o comunque non si trovi nella condizione di poter comprovare stati, fatti e qualità personali con dichiarazione, in quanto non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, dovrà produrre:

- certificazione equipollente relativamente agli stati, fatti e qualità sopra indicati ed oggetto della dichiarazione di cui all'allegato 5a.

Qualora nel Paese di appartenenza dell'offerente non sia previsto il rilascio di certificati in relazione ai predetti stati, fatti e qualità, l'offerente potrà presentare:

- dichiarazione giurata conforme nel contenuto alla dichiarazione di cui all'allegato 5a.

Qualora nel Paese di appartenenza non sia prevista, quale possibilità documentativa, la dichiarazione giurata, l'offerente può far ricorso ad:

- una dichiarazione solenne conforme nel contenuto alla dichiarazione di cui all'allegato 5a.

b) dichiarazione, ai sensi dell'art. 1, lett. g), del d.P.R. n. 403/1998, che **il legale rappresentante della società e gli eventuali componenti dell'organo amministrativo, i soci della società in nome collettivo, i soci accomandatari della società in accomandita semplice e i consorziati** in caso di consorzi o società consortili qualora gli stessi siano italiani, ovvero appartenenti ad uno Stato della Comunità Europea, ovvero appartenenti ad uno Stato extracomunitario, ma con residenza italiana, e limitatamente a stati, fatti e qualità certificabili e attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, da cui risulti che non abbiano riportato condanne penali definitive che gli interdicano – al momento della presentazione dell'offerta – la possibilità ci contrattare con la Pubblica Amministrazione.

L'allegato 5b riporta lo schema della dichiarazione da rilasciare.

Qualora **il legale rappresentante della società e gli eventuali componenti dell'organo amministrativo, i soci della società in nome collettivo, i soci accomandatari della società in accomandita semplice e i consorziati in caso di consorzi o società consortili appartengano ad uno Stato extracomunitario** e non abbiano residenza in Italia e/o comunque non si trovino nella condizione di poter comprovare stati, fatti e qualità personali con dichiarazione, in quanto non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, dovranno produrre:

- certificazione equipollente relativamente agli stati, fatti e qualità sopra indicati ed oggetto della dichiarazione di cui all'allegato 5b.

Qualora nel Paese di appartenenza dell'offerente non sia previsto il rilascio di certificati in relazione ai predetti stati, fatti e qualità, l'offerente potrà presentare:

- dichiarazione giurata conforme nel contenuto alla dichiarazione di cui all'allegato 5b.

Qualora nel Paese di appartenenza non sia prevista, quale possibilità

documentativa, la dichiarazione giurata, l'offerente può far ricorso ad:

- una dichiarazione solenne conforme nel contenuto alla dichiarazione di cui all'allegato 5b.

c) Copia autentica dell'atto costitutivo ed eventuali atti successivi che abbiano modificato od integrato l'atto medesimo e lo statuto vigente.

3. Se l'offerente è **società semplice, associazione o ente od organizzazione priva di personalità giuridica, non iscritto nel Registro delle Imprese** e si tratta di società, associazione o ente italiano, ovvero appartenente ad uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero appartenente ad uno Stato extracomunitario, ma con stabile organizzazione in Italia, e sempre che si tratti di dichiarazioni comprovanti stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani dovrà produrre:

a) dichiarazione del legale rappresentante o di altra persona avente i poteri di impegnare l'offerente, debitamente datata, sottoscritta e autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68, da cui risulti:

- i dati identificativi (anche fiscali) dell'ente ed i nominativi, dati anagrafici e poteri dei rappresentanti dello stesso;
- che i soci della società semplice, i componenti dell'associazione o i rappresentanti dell'ente non si trovino in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti e non abbiano presentato domanda di concordato;

L'allegato 6a riporta lo schema della dichiarazione da rilasciare.

Qualora **la società semplice, l'associazione o l'ente di uno Stato extracomunitario** non abbia stabile organizzazione in Italia e/o comunque non si trovi nella condizione di poter comprovare stati, fatti e qualità personali con dichiarazione, in quanto non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, dovra produrre:

- certificazione equipollente relativamente agli stati, fatti e qualità sopra indicati ed oggetto della dichiarazione di cui all'allegato 6a.

Qualora nel Paese di appartenenza dell'offerente non sia previsto il rilascio di certificati in relazione ai predetti stati, fatti e qualità, l'offerente potrà presentare:

- dichiarazione giurata conforme nel contenuto alla dichiarazione di cui all'allegato 6a.

Qualora nel Paese di appartenenza non sia prevista, quale possibilità documentativa, la dichiarazione giurata, l'offerente può far ricorso ad:

- una dichiarazione solenne conforme nel contenuto alla dichiarazione di cui all'allegato 6a.

b) dichiarazione ai sensi dell'art. 1, lett. g), del d.P.R. n. 403/1998, da cui risulti che i **soci della società semplice, i componenti dell'associazione o i rappresentanti dell'ente** non si trovino in condizione di non poter contrattare con la pubblica amministrazione per aver riportato condanne penali definitive

L'allegato 6b riporta lo schema della dichiarazione da rilasciare.

Qualora **i soci della società semplice, i componenti dell'associazione o i**

rappresentanti dell'ente appartengano ad uno Stato extracomunitario e non abbiano residenza in Italia e/o comunque non si trovino nella condizione di poter comprovare stati, fatti e qualità personali con dichiarazione, in quanto non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, dovranno produrre:

- certificazione equipollente.

Qualora nel Paese di appartenenza dell'offerente non sia previsto il rilascio di certificati in relazione ai predetti stati, fatti e qualità, l'offerente potrà presentare:

- dichiarazione giurata conforme nel contenuto alla dichiarazione di cui all'allegato 6b.

Qualora nel Paese di appartenenza non sia prevista, quale possibilità documentativa, la dichiarazione giurata, l'offerente può far ricorso ad:

- una dichiarazione solenne conforme nel contenuto alla dichiarazione di cui all'allegato 6b.

c) copia autentica dell'atto costitutivo e degli eventuali atti successivi, che abbiano modificato od integrato l'atto medesimo, e lo statuto vigente.

4. Nel caso in cui l'offerente partecipi alla gara a mezzo di procuratore:

a) I documenti indicati ai punti 1, 2 e 3 in ragione del regime giuridico dell'offerente;

b) la procura (in originale o copia autentica).

Sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare, ai sensi dell'art. 1401 e segg. codice civile. Le procure devono essere speciali, conferite con atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata da notaio e trasmesse in originale o copia autentica, con le modalità di seguito specificate. Allorché le offerte sono presentate in nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate. L'offerente per persona da nominare dovrà avere i requisiti necessari per essere ammesso alla procedura d'asta e presentare a suo nome i documenti.

Nel caso di offerte per persona da nominare, l'offerente deve dichiarare la persona per la quale ha agito ed attestare che è garante e solidale della medesima; tale dichiarazione deve essere fatta, mediante atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata da notaio, entro i 3 giorni successivi dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e fatta pervenire entro gli ulteriori successivi 3 giorni.

Qualora l'offerente non faccia la dichiarazione nei termini e/o nei modi prescritti o dichiari persona incapace di obbligarsi o di contrarre o non legittimamente autorizzata o la persona dichiarata non accetti l'aggiudicazione, l'offerente sarà considerato a tutti gli effetti come vero ed unico aggiudicatario.

Tutte le autocertificazioni possono essere rese in un solo documento, c. d. dichiarazione sostitutiva cumulativa, secondo le modalità della legge n. 15/1968.

L'ente proprietario si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dall'offerente anche successivamente all'aggiudicazione e alla stipulazione del contratto di compravendita. Resta inteso che la mancata veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la rescissione del

contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, salve comunque le responsabilità penali. L'ente, in tal caso, avrà diritto ad incamerare l'intero deposito cauzionale prestato, salvo comunque il diritto al maggior danno.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione entro le ore ed il giorno fissato come temine ultimo per la presentazione dell'offerta. In tal caso farà fede unicamente il timbro, con indicazione della data e dell'ora di arrivo, apposti sul plico medesimo dal protocollo. Trascorso il termine fissato non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro i termini fissati o sulla quale non siano apposte le diciture relative al mittente o alla specificazione dell'immobile cui l'offerta si riferisce.

Determina l'esclusione dall'asta pubblica la circostanza che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna, debitamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e recante la dicitura prescritta, ovvero la circostanza che, nella predetta busta interna, sia inserito un qualsiasi altro documento; sarà comunque esclusa dall'asta l'offerta nel caso manchi anche uno solo dei documenti richiesti.

Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione ad unico incanto, salvo l'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto, verrà fatta a favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta rispetto al prezzo base.

Si procederà all'aggiudicazione anche quando verrà presentata una sola offerta giudicata valida ai sensi dell'art. 65, nn. 9 e 10, del R.D. n. 827/1924. Nel caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77, del R.D. n. 827/1924.

L'offerta si considera vincolante per l'offerente ed irrevocabile dalla sua presentazione fino al 120° giorno successivo all'aggiudicazione e, comunque, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla presentazione dell'offerta.

Dell'esito della gara sarà redatto regolare processo verbale. Il verbale d'asta non tiene luogo né ha valore di contratto. Gli effetti traslativi si produrranno al momento della stipula del contratto di compravendita. L'ente proprietario, pertanto, non assumerà verso l'aggiudicatario alcun obbligo se non dopo la stipula del contratto.

Ai concorrenti non aggiudicatari o non ammessi alla gara, verrà rilasciata dichiarazione di svincolo del deposito cauzionale eseguito.

Gli offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'ente per mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell'offerta.

Modalità di pagamento

Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto, in un'unica soluzione, all'atto della stipula del contratto di compravendita con l'ente.

Il deposito cauzionale versato dall'aggiudicatario in valuta legale verrà introitato a titolo di acconto sul prezzo. Il deposito cauzionale costituito in titoli di Stato, fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, verrà restituito contestualmente alla stipula del contratto.

L'aggiudicatario è, inoltre, tenuto a corrispondere, al momento della stipula dell'atto, tutte le spese relative alla presente procedura e alla vendita – quali a titolo esemplificativo, bolli, accessori, imposte (ad eccezione dell'INVIM, che, se dovuta, sarà a carico dell'ente), tasse, onorari notarili ed oneri di qualsiasi genere – senza possibilità di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.

Documentazione ~~necessaria~~ per la stipula del contratto di compravendita.

Nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione formale dell'avvenuta aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà, a pena di revoca dell'aggiudicazione, far pervenire la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo, laddove previsto dalla normativa vigente):

a) certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale, Sezione Fallimentare, e certificato equipollente per le imprese straniere non aventi sede in Italia, dal quale risulti che l'Impresa non si trovi in stato di fallimento, amministrazione controllata, concordato, liquidazione, cessazione di attività o qualsiasi altra situazione equivalente e che non sia in corso alcuna procedura di concordato preventivo o altre procedure concorsuali assimilabili;

b) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9, comma 1, d.P.R. 3 giugno 1998, n.252, emesso in data non anteriore a 3 (tre) mesi dalla data di aggiudicazione, o per le Imprese straniere non aventi sede in Italia, certificato equipollente ovvero la documentazione occorrente per la richiesta della certificazione antimafia da parte dell'ente proprietario.

Stipula del contratto di compravendita

Il contratto di compravendita tra l'ente e l'aggiudicatario sarà stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione, secondo lo schema-tipo, allegato sub B al presente decreto, salvo l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto.

Nel caso di mancata stipulazione per fatto dell'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario si intenderà decaduto dalla gara e l'ente incamererà l'intero deposito cauzionale prestato a titolo di penale irriducibile, salvo comunque il diritto al maggior danno.

In tal caso la Commissione aggiudicatrice procederà all'aggiudicazione a favore del secondo in graduatoria e, quindi, allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti.

Il contratto di compravendita tra l'ente e l'aggiudicatario sarà rogato da uno dei notai designati dal Consorzio G6.

Visite in loco e visione documenti

Gli interessati potranno visitare l'immobile, previo appuntamento, contattando gli Uffici del Consorzio G6 Advisor, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

I soggetti interessati all'acquisto possono consultare l'archivio informazioni, la

documentazione in originale e le relative modalità di accesso, comprese la documentazione di gara e la relazione sull'immobile, presso le sedi delle seguenti società, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Gruppo Romeo S.p.A -
Via di Villa Ruffo, 5 – 00196 Roma
Tel. 800.800.666
e-mail: er.trading@erspa.it
www.grupporomeo.com

Milano Centrale Servizi S.p.A. -
Via Gaetano Negri, 10 – 20123 Milano
Tel. 800.500.600
e-mail: mcs@pirelli .com
www.milanocentrale.com

È possibile ottenere ulteriori informazioni sul sito web del Consorzio G6 Advisor www.g6advisor.com

Allegato 1

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEGLI ENTI PREVIDENZIALI

Il sottoscritto .... nato a .... residente in .... cap .... codice fiscale ....

CHIEDE

di partecipare all'asta pubblica indetta con avviso affisso all'Albo Pretorio il .... e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. .... del .... per l'alienazione di immobili di proprietà ....

Dichiara di aver preso conoscenza e di accettare le prescrizioni riportate nel disciplinare di gara.

Dichiara di accettare, in caso di aggiudicazione, integralmente la domanda di condono edilizio ex artt. 31 e ss. L. 47/1985 ed ex artt. 39 e ss. L. 724/1994 relativamente alle eventuali modifiche apportate entro il 31.12.1993 all'immobile oggetto di vendita e, comunque, di essere a conoscenza dell'attuale situazione urbanistica dell'immobile e dell'eventuale possibilità di richiedere il condono edilizio per le modifiche edilizie ai sensi dell'art. 2, comma 59, L. n. 662/1996, esonerando sin da ora l'ente proprietario ed il Ministero da ogni responsabilità contrattuale al riguardo, anche in merito all'eventuale esito negativo delle pratiche di condono già attivate o attivande, nonchè da ogni relativa spesa.

Allega alla presente l'offerta economica per la partecipazione all'Asta pubblica suddetta relativa al/ai seguente/i lotto/i:

LOTTO n° : immobile in Via ...., in N.C.E.U. partita n. ...., foglio ..., mappale ..., sub. ..., cat....., nella condizione di .... (occupato)

LOTTO n° : immobile in Via ...., in N.C.E.U. partita n. ...., foglio ..., mappale ..., sub. ..., cat....., nella condizione di .... (occupato)

LOTTO n° : immobile in Via ...., in N.C.E.U. partita n. ...., foglio ..., mappale ..., sub, ..., cat....., nella condizione di .... (occupato)

Ai fini della presente proposta eleggo il seguente domicilio

Via ....

Telefono ....

Con osservanza Firma [1]...

Allegato 2

Oggetto: OFFERTA PER L'ACQUISTO DEL **LOTTO N°** : IMMOBILE IN VIA ...., IN N.C.E.U. PARTITA N. ...., FOGLIO ..., MAPPALE ..., SUB. ..., CAT......

Con riferimento all'avviso d'asta pubblicato in data ...., il/la sottoscritto/a............................ nato/a a ....il............, residente in .... Via .... Codice Fiscale/Partita IVA....................., in qualità di .... si impegna irrevocabilmente con la presente offerta ad acquistare l'immobile di cui al lotto .... sito in ...... di proprietà dell'Ente ....[2] di cui al predetto avviso d'asta e dichiara di non aver presentato direttamente o indirettamente altre offerte riferite al medesimo immobile. L'offerta, comprensiva del prezzo a base d'asta e dell'aumento è di:

L.[3] ....(..)

pari a Euro .... (..)

ed il predetto prezzo sarà corrisposto secondo le modalità fissate nel disciplinare d'asta .

La presente offerta sarà valida, efficace ed irrevocabile dalla data della sua presentazione fino al 120° giorno successivo all'aggiudicazione e, comunque, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla presentazione dell'offerta stessa.

Per qualsiasi notificazione o comunicazione, si elegge il seguente domicilio:

....

In fede Firma dell'offerente[4]

---

[1] La domanda deve recare in calce la firma del richiedente regolarmente autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

[2] Inserire i dati descrittivi dell'Immobile risultanti dall'avviso d'asta.

[3] Inserire in numeri e lettere il prezzo offerto.

[4] Inserire la firma della persona fisica/procuratore della persona fisica/imprenditore/legale rappresentante o procuratore speciale della società/associazione/consorzio/altro ente o comunque della persona avente i poteri di impegnare l'offerente.

Allegato 3

SCHEMA DI FIDEJUSSIONE BANCARIA PER DEPOSITO PROVVISORIO

Premesso che

- ...... una gara per pubblico incanto per il giorno ..... alle ore .... per l'alienazione di beni di cui all'avviso d'asta del ....;
- atteso che in base alle disposizioni di cui all'avviso d'asta stesso e al disciplinare di gara per essere ammessi alla gara è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio in valuta legale, titoli di Stato, fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa;
- preso atto che lo svincolo della cauzione provvisoria dovrà essere disposto da codesto Ente previdenziale

TUTTO CIO' PREMESSO

Il/La sottoscritto/a Istituto di Credito/Banca/Compagnia di assicurazioni .... e per esso/a i suoi legali rappresentanti costituiscono fidejussione nell'interesse di .... ed a favore del .... sino alla concorrenza di L. .... corrispondenti all'ammontare del deposito cauzionale.

Conseguentemente il/la sottoscritto/a Istituto di Credito/Banca/Compagnia di assicurazioni .... si obbliga, sin d'ora ed incondizionatamente ed in particolare escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C. e della decadenza di cui all'art. 1957 C.C., ad effettuare su semplice richiesta di codesta Società, senza alcuna riserva, il versamento alla medesima della somma predetta.

Data Timbro Firma

N.B. Le sopra richieste condizioni di particolari devono essere integralmente riportate a pena di esclusione.

La soprariportata fidejussione deve inoltre contenere a pena di nullità una dichiarazione del rappresentante della Banca che specifichi, sotto la propria responsabilità, nome, cognome, qualifica e atto in base al quale lo stesso è legittimato ad impegnare la Banca/Assicurazione.

Allegato 4

Oggetto: **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELLA LEGGE 15/68 E DELLA LEGGE 403/98.**

[*nel caso di persona fisica italiana, ovvero appartenente ad uno Stato della Comunità Europea, ovvero appartenente ad uno Stato extracomunitario, con residenza italiana e relativamente a stati, fatti e qualità accertabili da soggetti pubblici o privati italiani*[5]]

Il/La sottoscritto/a .... nato/a a .... il ....
residente in .... Via .... codice fiscale ....

DICHIARA

1. di essere coniugato/a con .... nato/a .... il .... Codice fiscale .... in regime patrimoniale di [comunione o separazione dei beni][6]................

2. di avere la piena capacità legale, di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito e che non sono in corso procedure per nessuno di tali stati.

3. di non aver riportato condanne penali definitive che gli interdicano la possibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

[*luogo*]............., [*data*] .... Firma[7] ....

Allegato 5a

Oggetto: **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELLA LEGGE 15/68**

[nel caso di impresa individuale, società (cooperativa, consortile, di capitali, di persone ad eccezione della società semplice,), di consorzio o altro ente iscritto nel Registro delle Impres,italiano, ovvero appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea, ovvero appartenente ad uno Stato extracomunitario ma con stabile organizzazione in Italia e sempre che si tratti di dichiarazioni comprovanti stati, fatti e qualità personali accertabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privato italiani]

Il/La sottoscritto/a .... nato/a a .... il ....
residente in .... Via .... , in qualità di ....[8], dell'impresa individuale /società/consorzio/ente..................... , con sede in ...., Via............., Codice fiscale n°........., Partita IVA n°............

---

5 Nel caso di offerta da parte del rappresentante la dichiarazione va resa dal rappresentato. Nel caso di offerta per persona da nominare la dichiarazione va resa dallo stipulante.

6 In caso di regime di comunione dei beni la stessa dichiarazione deve essere rilasciata anche dal coniuge.

7 La dichiarazione deve recare in calce la firma del richiedente regolarmente autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

8 Indicare se imprenditore individuale, legale rappresentante, procuratore speciale o altra persona avente i poteri di impegnare l'offerente.

DICHIARA

1. che la impresa/società/consorzio/ente[9] è iscritta nel Registro delle Imprese di .... al n°....................;
2. che la persona o le persone designate a rappresentare e ad impegnare legalmente la impresa/società/consorzio/ente nella presentazione dell'offerta ed in tutti gli atti connessi, inerenti e conseguenti alla gara, in virtù di[10]............, è/sono[11]:
   - (nome e cognome) .... qualifica .... nato a .... il .... residente in .... via .... Codice fiscale/Partita IVA.........;
   - (nome e cognome) .... qualifica .... nato a .... il .... residente in .... via .... Codice Fiscale/Partita IVA...........;
3. che la impresa/società/consorzio/ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti e che non sono pendenti domande di concordato nè di amministrazione controllata.

[*luogo*].............., [*data*] .... Firma[12] ....

Allegato 5b

Oggetto: **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELLA LEGGE 403/98**

[nel caso di impresa individuale, società (cooperativa, consortile, di capitali, di persone ad eccezione della società semplice,), di consorzio o altro ente iscritto nel Registro delle Imprese, nei quali rispettivamente il legale rappresentante della società ed i componenti dell'organo amministrativo, i soci della società in nome collettivo, i soci accomandatari della società in accomandita semplice ed i consorziati nel caso di consorzi o società consortili siano italiani, ovvero appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea, ovvero appartenenti ad uno Stato extracomunitario ma con residenza in Italia e limitatamente a stati, fatti e qualità certificabili e attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani]

Il/La sottoscritto/a .... nato/a a .... il .... residente in .... Via .... , in qualità di ....[13], dell'impresa individuale /società/consorzio/ente..................... , con sede in ...., Via.............., Codice fiscale n°.........., Partita IVA n°............

---

[9] Indicare se società in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni a responsabilità limitata, cooperativa, consortile.

[10] Indicare gli estremi dell'atto da cui le persone indicate quali rappresentanti derivano i poteri rappresentativi.

[11] In caso di società in nome collettivo indicare il nominativo e i dati anagrafici di tutti i soci, in caso di società in accomandita semplice indicare il nominativo e i dati anagrafici di tutti i soci accomandatari

[12] La dichiarazione deve recare in calce la firma del richiedente regolarmente autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

[13] Indicare se imprenditore individuale, legale rappresentante, procuratore speciale o altra persona avente i poteri di impegnare l'offerente.

nonchè i sottoscritti:

- (nome e cognome) .... qualifica .... nato a .... il .... residente in .... via .... Codice fiscale/Partita IVA..........;
- (nome e cognome) .... qualifica .... nato a .... il .... residente in .... via .... Codice fiscale/Partita IVA..........;
-

in qualità di: [componenti l'organo amministrativo della predetta società][14] oppure [soci della predetta società in nome collettivo][15] oppure [soci accomandatari della predetta società in accomandita semplice/in accomandita per azioni] [16] oppure [soci consorziati del predetto Consorzio/società consortile]

DICHIARANO

- di non aver riportato condanne penali definitive che gli interdicano la possibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

[*luogo*]............., [*data*] .... Firma[17] ....

Allegato 6a

Oggetto: **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELLA LEGGE 15/68**

[nel caso di società semplice, associazione o altro ente, anche privo di personalità giuridica, non iscritto nel Registro delle Imprese, italiano, ovvero appartenente ad uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero appartennete ad uno Stato extracomunitario ma con stabile organizzazione in Italia e sempre che si tratti di dichiarazioni comprovanti stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.]

Il/La sottoscritto/a .... nato/a a .... il .... residente in .... Via .... , in qualità di ....[18] della società semplice/associazione/ ente ...., con sede in ...., Via .... Codice fiscale n°.........., Partita IVA n°............

[14] Da compilare in caso di società di capitali, società cooperative, nonchè nel caso di società consortili e consorzi.

[15] Da compilare soltanto nel caso di società in nome collettivo.

[16] Da compilare soltanto nel caso di società in accomandita semplice o di società in accomandita per azioni.

[17] La dichiarazione deve recare in calce la firma del richiedente regolarmente autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

[18] Indicare se legale rappresentante, procuratore speciale o altra persona avente i poteri di impegnare l'offerente.

DICHIARA

1. che la persona o le persone designate a rappresentare e ad impegnare legalmente la società semplice/associazione/ente nella presentazione dell'offerta ed in tutti gli atti connessi, inerenti e conseguenti alla gara è/sono, in virtù di[19].................:

- (nome e cognome) .... qualifica .... nato a .... il .... residente in .... via .... Codice Fiscale/Partita IVA..................;
- (nome e cognome) .... qualifica .... nato a .... il .... residente in .... via .... Codice Fiscale/Partita IVA................;

2. che la società/associazione/ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti e che non sono pendenti domande di concordato nè di amministrazione controllata.

[*luogo*]............., [*data*] .... Firma[20] ....

Allegato 6b

Oggetto: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELLA LEGGE 403/98

[nel caso di società semplice, associazione o altro ente, anche privo di personalità giuridica, non iscritto nel Registro delle Imprese, nei quali rispettivamente i soci della società semplice, i componenti dell'associazione, i rappresentanti dell'Ente siano italiani, ovvero appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea, ovvero appartenenti ad uno Stato extracomunitario ma con residenza in Italia e limitatamente a stati, fatti e qualità certificabili e attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.]

I sottoscritti

- (nome e cognome) .... qualifica .... nato a .... il .... residente in .... via .... Codice Fiscale/Partita IVA..................;
- (nome e cognome) .... qualifica .... nato a .... il .... residente in .... via .... Codice Fiscale/Partita IVA..................;
-

in qualità di [soci della società semplice ......][21] oppure [di associati della associazione .....][22] oppure [di rappresentante dell'Ente ......][23] oppure [di componente l'organo amministrativo dell'Ente.........,][24], con sede in .... Via .... Codice Fiscale n°........... Partita IVA n° ....

[19] Indicare gli estremi dell'atto da cui le persone indicate quali rappresentanti derivano i poteri rappresentativi.

[20] La dichiarazione deve recare in calce la firma del richiedente regolarmente autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

[21] Da compilare nel caso di società semplice.

[22] Da compilare nel caso di associazione.

[23] Compilare con i dati anagrafici del rappresentante dell'ente in caso di ente non iscritto nel registro delle imprese.

[24] Compilare con i dati anagrafici dei componenti dell'organo amministrativo dell'Ente

DICHIARANO

- di non aver riportato condanne penali definitive che gli interdicano la possibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

[*luogo*]............., [*data*] .... Firma[25] ....

VISTO:

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
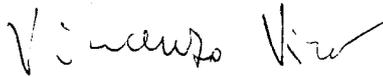
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
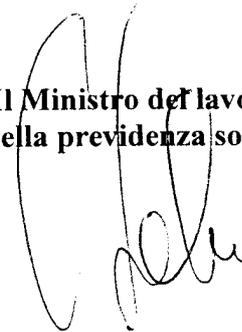
[25] La dichiarazione deve recare in calce la firma del richiedente regolarmente autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

ALLEGATO B: SCHEMA CONTRATTO DI ACQUISTO

REPUBBLICA ITALIANA
COMPRAVENDITA

L'anno ...., il giorno ...., del mese di ...., in Roma, in Via .... presso ....
Avanti a me Dr............................., Notaio in ...., iscritto nei Collegi Notarili Riuniti di Roma, Civitavecchia e Velletri, con studio in ....Via...................................... ed in presenza dei testimoni noti idonei e richiesti Sigg.ri:
-...
-...
(oppure : e senza l'assistenza dei testi per avervi le parti concordemente ed espressamente rinunziato col mio consenso)
sono presenti:
Per la parte alienante:
il Sig. ...., nato in ...., il ...., domiciliato per la carica in ...., Via ...., presso l'Ente che rappresenta il quale si costituisce in questo atto:

A) nella qualità sua di legale rappresentante dell'Ente ...., con sede in Roma, Via ...., Ente di Diritto Pubblico, Codice Fiscale ...., P. Iva ...., a questo atto autorizzato con ....
B) (oppure) in virtù di Speciale Procura in data ...., a ministero del Dottor .... notaio in Roma, Repertorio .... Registrato in Roma il .... al numero .... rilasciatogli dal signor .... nato in .... il ...., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, dell'Ente di Diritto Pubblico .... con sede in Roma, Via .... P. Iva ...., Codice Fiscale .... , a questo atto autorizzato con procura che al presente vi allego (o trovasi allegata al mio atto in data ....), procura che in copia autentica si alliga al presente atto sotto la lettera A dispensandomene dalla lettura i comparenti che dichiarano di averne piena conoscenza, (oppure trovasi alligata al mio rogito.

Per la parte acquirente :
il Sig. ...., nato in ...., il ...., Codice Fiscale ...., domiciliato in ...., Via ...., il quale si costituisce in questo atto nella qualità sua di ....
I comparenti della cui personale identità e qualità io Notaio sono certo, col presente atto stipulano quanto segue:

Art. 1
L'Ente .... , a mezzo del costituito signor ...., vende a ....che accetta ed acquista il seguente immobile sito in ....
Via ....
[descrizione del cespite a vendere fornendone :
1) consistenza (es.: vani, volumetria, ecc...)
2) confini
3) dati catastali]

Art 2
La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui il cespite si trova e comprende ogni diritto, accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, servitù attive e passive, anche se non espressamente indicate, e condominialità. La parte acquirente dichiara di aver prima d'oggi preso visione dell'immobile oggetto della compravendita e di averlo trovato di suo pieno gradimento.
Il Venditore garantisce che quanto compravenduto è, alla data odierna, libero da gravami., iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi di natura personale, ad eccezione di:
(ipoteche, locazioni, ecc.)

Art 3
La compravendita. in oggetto avviene in esecuzione della procedura d'asta - i cui atti devono ritenersi integralmente richiamati - indetta con ....al cui esito è risultata aggiudicataria la costituita parte acquirente.

Art. 4
Il prezzo conformemente a quanto risultante dalla procedura d'asta è stato fissato in Lire ....pari ad Euro ....
Il pagamento viene effettuato attraverso versamento nelle mani della parte venditrice mediante la consegna in mia presenza (oppure alla presenza mia e dei testimoni) dei seguenti assegni circolari non trasferibili , tutti all'ordine dell'Ente venditore (descrizione degli assegni con indicazione dell'Istituto di Credito emittente, della data di emissione, e dell'importo).
La cauzione in valuta legale depositata per partecipare all'asta, pari a L.............., concorre al pagamento di cui al presente articolo e ne costituisce parziale versamento
Oppure (in caso cauzione prestata mediante titoli di Stato, fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa): la cauzione depositata per partecipare all'asta, pari a L.............. deve ritenersi svincolata contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.
Il signor ....nella spiegata qualità, ritirati e controllati gli assegni circolari rilascia dell'intero prezzo di vendita liberatoria quietanza a saldo.

Art. 5
L'Ente alienante garantisce la proprietà di quanto venduto che gli è pervenuto:
A) per acquisto fattone con rogito in data .... , a ministero del Dottor .... Notaio in .... (oppure quale ufficiale rogante ....) registrato in .... il .... al numero .... e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di .... in data .... al numero .... Reg. Gen. e numero .... Reg. particolare.
B) (oppure) per averlo edificato su suolo acquistato con rogito in data .... , a ministero del Dottor .... Notaio in .... (oppure quale ufficiale rogante ....) registrato in...................... il .... al numero .... e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di .... in data .... al numero .... Reg. Gen. e numero .... Reg. particolare.

C) (oppure)Mediante apposita autodichiarazione di titolarità del diritto da parte dell'Ente proprietario, per effetto del combinato disposto dell'art.2 quinquies e dell'art. 2 comma 4 della L. 488/99.

Art. 6

Ai fini della Legge 47/85 l'Ente alienante:

A) (per i terreni anche se pertinenziali purchè a rustico) allega al presente atto sotto la lettera .... il certificato di destinazione urbanistica delle aree oggetto della compravendita rilasciato in data .... dal Comune di .... e dichiara che dalla data del rilascio a tutt'oggi non sono intervenute variazioni nelle disposizioni urbanistiche ivi previste

B) (per gli edifici) dichiara che l'immobile de quo è stato edificato: 1- anteriormente al 1-9-1967 (oppure se successiva a tale data) 2 – in virtù e conformemente alla licenza edilizia / concessione edificatoria N° .... rilasciata dal Comune di .... in data .... (eventuali varianti).

Che dal momento della costruzione non sono stati eseguiti lavori o opere per i quali era necessaria licenza o concessione; (oppure) che per le opere eseguite successivamente alla data del 1-9-1967 in assenza o in difformità dalla licenza o concessione enunciata, il Comune di .... ha rilasciato le seguenti concessioni in sanatoria:

N° .... del ....
....

Oppure: per tali opere non si sono ottenute ancora concessioni in sanatoria ma sono state presentate le seguenti istanze di sanatoria:

Prot. N°. .... in data ....
.... e pagate:

A) le indennità con bollettino postale N° .... del ....

B) gli oneri edificatori con bollettino postale N°............ del ....

Oppure per tali opere non sono state presentate istanze di sanatoria.

La parte acquirente dichiara di accettare integralmente la domanda di condono edilizio ex. Artt. 31 e seguenti L. 47/1985 ed art. 39 e seguenti l. 724/1994 già presentata relativamente alle eventuali modifiche apportate entro il 31/12/93 all'immobile oggetto del presente atto e/o, comunque, di essere a conoscenza dell'attuale situazione urbanistica dell'immobile e dell'eventuale possibilità di richiedere il condono edilizio per le modifiche edilizie ai sensi dell'art. 2 comma 59 l. 662/96, esonerando sin d'ora l'Ente proprietario da ogni responsabilità contrattuale al riguardo, nonché da ogni relativa spesa.

Art. 7

La parte acquirente viene da oggi immessa nel possesso di quanto acquistato e da oggi decorrono, a suo profitto e carico, tutti i relativi diritti ed oneri, solo se derivanti da fatti o ragioni successivi alla data odierna; restano a profitto e a carico dell'Ente alienante i diritti ed oneri precedenti, anche se accertati o liquidati in futuro ad eccezione di tutti gli oneri inerenti alle pratiche di condono edilizio, richiamate nell'art. 6, che saranno comunque a carico dell'acquirente.

Art. 8

(solo per gli edifici)

L'Ente alienante dichiara di aver inserito la rendita fondiaria degli edifici alienati nella ultima dichiarazione dei redditi per la quale alla data odierna è scaduto il termine di presentazione.

Art. 9

L'acquirente si impegna ed obbliga a rispettare le prelazioni ed i diritti acquisiti dagli attuali conduttori, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. L'acquirente si impegna ed

obbliga, nel caso alieni l'Immobile nella sua intera consistenza entro 10 anni dalla sottoscrizione del presente atto, ad inserire nell'atto di cessione dello stesso (a qualsiasi titolo, anche gratuito), l'obbligo dell'avente causa a rispettare tutti i diritti dei conduttori previsti dalla normativa attualmente vigente.
L'acquirente si impegna ed obbliga, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., nel caso alieni l'Immobile nella sua intera consistenza entro 10 anni dalla sottoscrizione del presente atto, ad inserire nell'atto di cessione dello stesso (a qualsiasi titolo, anche gratuito), l'obbligo dell'avente causa di inserire e di far inserire in tutte le successive alienazioni compiute entro 10 anni dalla data odierna, l'obbligo degli ulteriori proprietari a rispettare tutti i diritti dei conduttori previsti dalla normativa attualmente vigente.

Art. 9
Le spese del presente atto dipendenti e conseguenti sono e saranno a carico dell'Acquirente, ad eccezione dell'INVIM che, se dovuta, sarà a carico del Venditore.

Il presente atto è stato da me letto (in presenza dei testi) ai costituiti che l'approvano. Esso da me compilato e scritto .... consta di fogli .... di cui occupate facciate ....e viene firmato in fine a margine come per legge.

VISTO:

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
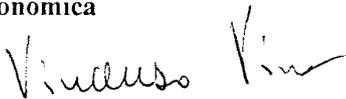
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
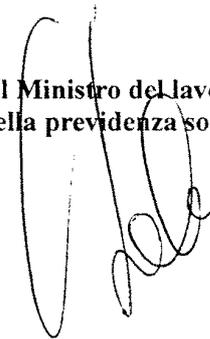
00A14151

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 ottobre 2000.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Fabbrica italiana tubi e ferrotubi», in Parma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto in data 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la «S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi F.I.T.»;

Visto il decreto in data 21 febbraio 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la «S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Parma, quale società collegata alla S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi F.I.T.»;

Visto il proprio provvedimento in data 28 aprile 1999, con il quale il commissario è stato autorizzato a depositare presso la cancelleria del tribunale di Milano il bilancio finale di liquidazione il rendiconto della gestione e il piano di riparto finale ai sensi dell'art. 213 legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 29 settembre 1999, con la quale il commissario, nel rilevare che nessuna contestazione è stata presentata ai suddetti bilanci, rendiconto della gestione e piano di riparto finale, chiede che venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della «S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Parma» e venga autorizzato l'adempimento di tutte le attività attinenti la chiusura tra le quali la cancellazione della società dal registro delle imprese;

Vista la nota in data 13 settembre 2000 con la quale il commissario comunica l'avvenuta esecuzione del piano di riparto della «S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Parma»;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto necessario, essendo definito l'iter procedimentale prescritto dall'art. 213 legge finanziaria, disporre con proprio provvedimento la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Parma», ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 ultimo comma della citata legge n. 95/1979;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Parma», con sede legale in Milano, via Lanzone n. 4.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura, tra le quali, la richiesta di cancellazione della «S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Parma».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 30 ottobre 2000

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
GUGLIELMINO

00A14152

DECRETO 30 ottobre 2000.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Fabbrica italiana tubi e ferrotubi», in Udine.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto in data 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la «S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi F.I.T.»;

Visto il decreto in data 21 febbraio 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la «S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi» di Udine, quale società collegata alla «S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi F.I.T.»;

Visto il proprio provvedimento in data 28 aprile 1999, con il quale il commissario è stato autorizzato a depositare presso la cancelleria del tribunale di Milano il bilancio finale di liquidazione il rendiconto della gestione e il piano di riparto finale ai sensi dell'art. 213 legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 29 settembre 1999, con la quale il commissario, nel rilevare che nessuna contestazione è stata presentata ai suddetti bilanci, rendiconto della gestione e piano di riparto finale, chiede che venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della «S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi» di Udine e venga autorizzato l'adempimento di tutte le attività attinenti la chiusura tra le quali la cancellazione della società dal registro delle imprese;

Vista la nota in data 13 settembre 2000 con la quale il commissario comunica l'avvenuta esecuzione del piano di riparto della «S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Udine»;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto ormai necessario, essendo definito l'iter procedimentale prescritto dall'art. 213 legge finanziaria, disporre con proprio provvedimento la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 ultimo comma della citata legge n. 95/1979;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Udine», con sede legale in Milano, via Lanzone n. 4.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura, tra le quali, la richiesta di cancellazione della «S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Udine».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 30 ottobre 2000

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
GUGLIELMINO

00A14153

DECRETO 30 ottobre 2000.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Fabbrica italiana tubi e ferrotubi», in Bari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto in data 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la «S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi F.I.T.»;

Visto il decreto in data 21 febbraio 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la «S.p.a. Italiana tubi ferrotubi» di Bari, quale società collegata alla «S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi F.I.T.»;

Visto il proprio provvedimento in data 14 giugno 1999, con il quale il commissario è stato autorizzato a depositare presso la cancelleria del tribunale di Milano il bilancio finale di liquidazione il rendiconto della gestione e il piano di riparto finale ai sensi dell'art. 213 legge fallimentare;

Viste le note in data 13 settembre 2000 e l'istanza in data 26 settembre 2000, con le quali il commissario comunica l'avvenuta esecuzione del piano di riparto finale della «S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi» di Bari, chiede che venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della «S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi» di Bari e venga autorizzato l'adempimento di tutte le attività attinenti la chiusura tra le quali la cancellazione della società dal registro delle imprese;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto necessario, essendo definito l'iter procedimentale prescritto dall'art. 213 legge finanziaria, disporre con proprio provvedimento la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi» di Bari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 ultimo comma della citata legge n. 95/1979;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi» di Bari, con sede legale in Milano, via Lanzone n. 4.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura, tra le quali, la richiesta di cancellazione della «S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi» di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 30 ottobre 2000

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
GUGLIELMINO

00A14154

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 4 ottobre 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dell'«Anno Felliniano», valore L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomnunicazioni in Ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2000, integrato con decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi dell'«Anno Felliniano»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2000, un francobollo celebrativo dell'«Anno Felliniano», nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: policromia a cinque colori; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» - «€ 20,66».

La vignetta riproduce il dipinto di Antonio Cremonese che raffigura in grafica stilizzata, sullo sfondo di alcuni grattacieli, due galli in frac, ispirati ai film di Federico Fellini «Ginger e Fred». Completano il francobollo la leggenda «ANNO FELLINIANO», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» - «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2000

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il capo del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro
DEL BUFALO

00A14085

DECRETO 4 ottobre 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della «Giornata della filatelia» nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomnunicazioni in Ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2000 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi della «Giornata della filatelia»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/1997 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2000, un francobollo celebrativo della «Giornata della filatelia», nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» - «€ 20,66».

La vignetta raffigura, all'interno di un'aula scolastica in primo piano a destra, un alunno che osserva attraverso una lente di ingrandimento un francobollo e, sullo sfondo a sinistra, un insegnante che indica sulla lavagna la scritta «W LA FILATELIA NELLA SCUOLA». Completano il francobollo la leggenda «GIORNATA DELLA FILATELIA», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» - «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2000

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il capo del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro
DEL BUFALO

00A14086

DECRETO 4 ottobre 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di «Padre Luigi Maria Monti nel centenario della morte», nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2000, integrato con decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli commemorativi di «Padre Luigi Maria Monti, nel centenario della morte»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/1997 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2000, un francobollo commemorativo di «Padre Luigi Maria Monti» nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» - «€ 20,66».

La vignetta raffigura in primo piano, a destra, un ritratto di «Padre Luigi Maria Monti», fondatore della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione; in secondo piano è rappresentata la sua opera di infermiere qualificato e, sullo sfondo, i padiglioni dell'Ospedale Santo Spirito in Roma dove iniziò l'attività assistenziale. Completano il francobollo la leggenda «PADRE LUIGI MARIA MONTI», le date «1825-1900», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» - «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2000

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il capo del Dipartimento
dell'amministrazione generale
del personale e dei servizi del Tesoro
DEL BUFALO

00A14087

DECRETO 4 ottobre 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del «Bicentenario della battaglia di Marengo», nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni

(norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2000, integrato con decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del «Bicentenario della battaglia di Marengo»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/1997 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2000, un francobollo celebrativo del «Bicentenario della battaglia di Marengo», nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» - «€ 20,66».

La vignetta riproduce un particolare della litografia acquerellata denominata «Charge des grenadiers a cheval de la Garde Consulaire a Marengo», opera di Jacques Marie Gaston Oufray Debreville, custodita presso la sede centrale della Cassa di Risparmio di Alessandria. Completano il francobollo la leggenda «MARENGO BICENTENARIO DELLA BATTAGLIA», l'autore «J.M.G. OUFRAY DEBREVILLE», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» - «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2000

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il capo del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro
DEL BUFALO

00A14088

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 ottobre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Imperia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: grandinate 5 agosto 2000, nella provincia di Imperia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Imperia: grandinate del 5 agosto 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Armo, Cosio D'Arroscia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A14089

DECRETO 31 ottobre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Chieti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 7 agosto 2000 nella provincia di Chieti;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Chieti: grandinate del 7 agosto 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio del comune di Casoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A14090

DECRETO 2 novembre 2000.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia destinati a dare alcuni V.Q.P.R.D. per la campagna vitivinicola 2000/2001 della regione Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento del consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato *V,* lettera *H,* punto 4) che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato *VI,* lettera *F,* punto 2) che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della regione Calabria, con il quale la stessa ha certificato che in alcune parti del proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2000, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette per alcuni vini a denominazione di origine controllata ed ad indicazione geografica tipica;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

Nella campagna vitivinicola 2000/2001 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Calabria atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Cirò», «Melissa» e ad indicazione geografica tipica «Lipuda» e «Val di Neto», delimitate dai rispettivi disciplinari di produzione.

Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 2 novembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A14110

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 25 ottobre 2000.

Dichiarazione di «tipo approvato» degli apparecchi galleggianti di tipo gonfiabile denominati «Solas 6P» e «Solas 8P», fabbricati dalla società Osculati S.p.a., in Segrate.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 29 settembre 1999, n. 412, recante le norme tecniche concernenti le caratteristiche ed i requisiti degli apparecchi galleggianti (gonfiabili), quali mezzi collettivi di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto;

Vista la lettera circolare titolo: sicurezza della navigazione - serie generale - n. 10 in data 26 gennaio 2000;

Vista l'istanza in data 19 settembre 2000 della società Osculati S.p.a., con sede in via Pacinotti, 12 - 20090 Segrate (Milano), con la quale la stessa società ha richiesto il riconoscimento del «tipo approvato» per gli apparecchi galleggianti gonfiabili, di propria produzione, denominati:

«Solas 6P»;

«Solas 8P»;

Visto il rapporto n. G5489 BVITA30.00.2591 in data 5 maggio 2000 ed il fax G 5603/DEF in data 4 ottobre 2000, relativo alle prove effettuate dal Bureau Veritas - Genova, quale organismo notificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 in data 6 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di «tipo approvato» gli apparecchi galleggianti di tipo gonfiabile (da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto) denominati «Solas 6P» e «Solas 8P», rispettivamente da sei e otto persone, fabbricati dalla società Osculati S.p.a., presso lo stabilimento della società Arimar S.p.a.

Gli apparecchi galleggianti dovranno essere costruiti in conformità al prototipo sottoposto ai citati accertamenti e nessuna modifica potrà esservi apportata senza la preventiva autorizzazione di questo comando generale.

Gli apparecchi dovranno essere marcati in modo indelebile e leggibile con i seguenti dati:

nome del fabbricante;

nome o sigla del modello;

numero delle persone che è autorizzato a portare;

istruzioni d'impiego anche in lingua italiana;

estremi del presente atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità del medesimo;

mese ed anno della carica della/e bombola/e di gonfiaggio.

Art. 2.

Gli apparecchi dovranno essere sottoposti a controllo ogni quattro anni da parte del fabbricante o da ditta dallo stesso autorizzata.

Tale controllo sarà certificato da apposita targhetta adesiva fustellata, recante la data e il nome della ditta che lo ha eseguito, incollata sull'apparecchio e sulla sua custodia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2000

Il comandante generale: SICUREZZA

00A14109

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 30 ottobre 2000.

Determinazione per l'anno accademico 2000/2001 del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici presso l'Università degli studi di Palermo.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la richiesta in data 17 ottobre 2000 dell'Università degli studi di Palermo in ordine alla necessità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000/2001 al corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici, come deliberato dal senato accademico in data 19 settembre 2000;

Preso atto che il predetto corso di diploma è stato istituito con decreto rettorale n. 793 del 28 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 25 settembre 2000;

Decreta:

Per l'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici dell'Università degli studi di Palermo è determinato in cinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1 della legge n. 264/1999, pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2000

Il Ministro: ZECCHINO

00A14108

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE CALABRIA

DECRETO 20 ottobre 2000.

Autorizzazione alla utilizzazione e commercializzazione dell'acqua minerale denominata «Sorgente Serre Policaretto della Sila» alla società Fonti Policaretto della Sila S.r.l., in località Gregoria-Gesuiti del comune di San Vincenzo la Costa.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELL'INDUSTRIA
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Premesso che:

con delibera della giunta regionale n. 1930 del 28 marzo 1996, è stata rilasciata la concessione mineraria per lo sfruttamento di acque minerali, emergenti in località Policaretto del comune di Acri (Cosenza), alla società Fonti Policaretto della Sila S.r.l., già Hydrochem S.r.l., con sede legale in località Gregoria - Gesuiti del comune di San Vincenzo La Costa (Cosenza);

con decreto del Ministero della sanità n. 3228 del 6 dicembre 1999, l'acqua «Sorgente Serra Policaretto della Sila», è stata riconosciuta come acqua minerale naturale al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

con proprio D.D.G. n. 120 dell'8 agosto 2000, la Fonti Policaretto della Sila è stata autorizzata al confezionamento dell'acqua minerale in bottiglie in PET da 0,5 litri, 1,5 litri e 2 litri;

con istanza prodotta in data 22 maggio 2000, acquisita agli atti, la società Fonti Policaretto della Sila S.r.l., ha chiesto l'autorizzazione, nelle forme di legge dovute, all'immissione in commercio dell'acqua minerale naturale denominata «Sorgente Serra Policaretto della Sila»;

la società ha redatto il documento di sicurezza e salute, datato 20 maggio 2000, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 624 del 25 novembre 1996;

Considerato che:

allo scopo di accertare le condizioni previste negli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 399/1999, alla quale è subordinata l'autorizzazione regionale per l'immissione in commercio, il servizio del 7° Dipartimento, competente per territorio, ha indetto in data 28 settembre 2000 apposita conferenza dei servizi, alla quale hanno partecipato rappresentanti dell'Assessorato regionale alla sanità ed all'industria, commercio e artigianato, nonché dell'A.S.L. n. 5 di Cosenza;

la predetta conferenza dei servizi ha ritenuto ampiamente soddisfatte le condizioni richiamate dai citati articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 339/1999;

tutti gli impianti esistenti sono stati installati nel pieno rispetto della normativa urbanistica;

Visti:

il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

il decreto-legge del 25 novembre 1996, n. 624;

la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, così come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 399;

le D.G.R. n. 1746/99 e 2661/99;

il decreto del presidente della giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999;

il parere, espresso in data 28 settembre 2000, dalla conferenza dei servizi, appositamente convocata, il cui verbale allegato costituisce parte integrante del presente atto;

Considerato potersi rilasciare l'autorizzazione alla utilizzazione e commercializzazione dell'acqua minerale di che trattasi a seguito dell'istruttoria compiuta dai dirigenti delle strutture interessate del 7° Dipartimento;

Atteso che il presente decreto non è soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127/1997;

Decreta:

Art. 1.

Autorizzazione

La società Fonti Policaretto della Sila S.r.l., con sede legale in S. Vincenzo La Costa (Cosenza), e sede di produzione in località Serra Policaretto del comune di Acri, ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 105, modificato dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, è autorizzata alla utilizzazione e commercializzazione dell'acqua minerale naturale denominata «Sorgente Serra Policaretto della Sila», di cui alla concessione rilasciata dalla giunta regionale con deliberazione n. 1930/96;

Art. 2.

Durata

Il presente decreto scade con lo scadere della concessione, di cui al precedente art. 1, salvo che, a seguito del monitoraggio delle analisi sulle caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche dell'acqua, nonché alla verifica della corretta funzionalità degli impianti, così come richiesto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 105/1992, modificato dal decreto legislativo n. 339/1999, da parte delle strutture competenti per legge, si verifichino variazioni che alterano i valori e le caratteristiche dell'acqua come dichiarato in etichetta.

In tali casi saranno adottati i conseguenti provvedimenti cautelativi, a norma di legge.

Il presente decreto, non soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/1997, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; nel bollettino ufficiale della regione Calabria, notificato alla società concessionaria, tramite il competente servizio dell'assessorato all'industria, trasmesso all'assessorato regionale alla sanità al Ministero della sanità e al Ministero dell'industria, del commercio e artigianato.

Cosenza, 20 ottobre 2000

Il dirigente generale: PECORARO

00A14112

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2000.

Modificazioni allo statuto della «Le Mans vita Italia S.p.a.», in Milano. (Provvedimento n. 01725).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative, in particolare l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CEE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1983 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami vita rilasciata alla «Le Mans vita Italia S.p.a.», con sede in Milano, via Galvani, 24;

Vista la delibera assunta in data 20 settembre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della «Le Mans vita Italia S.p.a.» che ha approvato la modifica all'art. 1 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione della predetta variazione allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della «Le Mans vita Italia S.p.a.», con sede in Milano, con la modifica apportata all'articolo:

Art. 1 *(Denominazione)*. — Modifica della denominazione sociale da «Le Mans vita Italia S.p.a.» a «Duomo previdenza S.p.a.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A14091

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

DISPOSIZIONE 6 novembre 2000.

Modificazioni al regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. (Disposizione n. 8408).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 146 del 24 giugno 1995;

Vista la deliberazione n. 6764 del 31 marzo 2000, con la quale il consiglio direttivo ha sostituito l'art. 7, commi 3 e 4, l'art. 27 ed ha abrogato il comma 3, dell'art. 24 dell'anzidetto regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;

Vista la nota dell'Istituto del 27 aprile 2000, prot. n. 009758, con la quale la deliberazione n. 6764 è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge n. 168/1989;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 maggio 2000, prot. n. 892;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica del 19 giugno 2000, prot. UOPA/ST./24435/GM52964/00/7.519;

Vista la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 5 luglio 2000, prot. n. 0049588;

Visto quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge n. 168/1989;

Dispone

che si provveda, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, alla emanazione e conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, delle modifiche apportate al testo del regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, adottate dal consiglio direttivo con deliberazione n. 6764 del 31 marzo 2000 come di seguito riportate:

I — L'art. 7, commi 3 e 4 del regolamento generale dell'INFN è sostituito dai seguenti:

«Art. 7 *(La verifica della realizzazione degli obiettivi e della corretta gestione delle risorse)*;

(Omissis);

3. Il servizio di controllo interno valuta i risultati ottenuti e le scelte effettuate rispetto agli obiettivi stabiliti negli atti di indirizzo politico-amministrativo e fornisce indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni dell'Istituto. La sua composizione e organizzazione sono definite nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità. Esso ha configurazione collegiale ed è dotato di adeguata autonomia operativa e riferisce almeno annualmente al consiglio direttivo, in via riservata, per il tramite del presidente. I suoi componenti sono nominati dal consiglio direttivo.

4. Il controllo di gestione verifica l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante la proposizione di tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. La sua organizzazione è definita nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

5. Le valutazioni e le verifiche di cui ai commi 3 e 4 non si estendono all'attività scientifica. Per quanto non previsto negli stessi commi, si applicano, in quanto compatibili con le attività istituzionali e le specificità organizzative dell'INFN, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».

II — L'art. 24, comma 3, del regolamento generale è abrogato.

III — L'art. 27 del regolamento generale è sostituito dal seguente:

«Art. 27 *(Gli uffici di livello dirigenziale generale).* — 1. Sono uffici di livello dirigenziale generale: il coordinamento del servizio di controllo interno, la direzione del controllo di gestione e la direzione dell'amministrazione centrale.

2. Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti dal consiglio direttivo su proposta del presidente, con l'osservanza dei principi dell'art. 3 e del capo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

3. I titolari degli uffici di cui al comma 1 assistono alle riunioni della giunta esecutiva e del consiglio direttivo e svolgono funzioni di consiglieri del presidente.

Frascati, 6 novembre 2000

Il presidente: IAROCCI

00A14157

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 24 ottobre 2000, n. **16.**

Promozione e tutela dell'allattamento al seno.

Agli Assessorati alla sanità delle regioni e province autonome

e, per conoscenza:

All'U.V.A.C.

All'U.S.M.A.

Al NAS

All'A.I.I.P.A.

Alla Federsalus

All'A.F.I.

Alla Federalimentare

Alla Confesercenti

Alla Confcommercio

All'Adiconsum

Agli enti ed operatori interessati

Il recente provvedimento dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato («Latte artificiale per neonati», n. 8087 del 2 marzo 2000), ha evidenziato dei meccanismi realizzati da alcune aziende produttrici di latti artificiali in occasione delle forniture ai reparti di maternità di ospedali e cliniche.

Come noto, il settore dei sostituti del latte materno è disciplinato dal decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, che fissa i requisiti di produzione, etichettatura e commercializzazione degli stessi, in attuazione della direttiva n. 91/321 dell'Unione europea.

La prioritaria esigenza di promuovere l'allattamento al seno ha indotto a definire alcune specifiche disposizioni normative (articoli 6, 7 e 8 del sopracitato decreto) volte a tutelare tale pratica e ad impedire che attraverso qualunque forma di promozione commerciale la mamma possa essere dissuasa dall'allattare al seno il proprio bambino.

Premesso quanto sopra, si invitano codesti assessorati a vigilare affinché non si verifichino situazioni che in qualunque modo possano interferire negativamente sull'allattamento al seno, adoperandosi affinché:

i reparti di maternità favoriscano l'adozione e la prosecuzione dell'allattamento al seno, attuando i più efficaci modelli organizzativi proposti al riguardo;

vengano acquisite in condizioni di correttezza, trasparenza, e al pari delle altre forniture di beni necessari, le quantità di sostituti del latte materno strettamente necessarie, da commisurare sulla media dei neonati che non possono essere allattati al seno;

al momento della dimissione non vengano forniti in omaggio prodotti o materiale in grado di interferire in qualunque modo con l'allattamento al seno. Le stesse lettere di dimissioni per i neonati non devono prevedere uno spazio predefinito per la prescrizione del sostituto del latte materno equiparandolo ad una prescrizione obbligatoria;

eventuali donazioni di materiali e attrezzature, da parte di aziende produttrici a strutture sanitarie avvengano nel rispetto dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 500/1994 e non siano in alcun modo legate alla prescrizione di sostituti.

Per verificare la situazione nazionale sull'incidenza dell'allattamento al seno al momento della dimissione, si invitano codesti assessorati a realizzare un apposito monitoraggio presso i reparti di maternità e a trasmettere i dati a questo Ministero.

Si ringrazia per la collaborazione.

Roma, 24 ottobre 2000

Il Ministro: VERONESI

00A13951

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 9 novembre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8531
Yen giapponese	91,55
Dracma greca	340,07
Corona danese	7,4552
Lira Sterlina	0,60170
Corona svedese	8,5700
Franco svizzero	1,5209
Corona islandese	74,39
Corona norvegese	7,9390
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,656
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,01
Litas lituano	3,4143
Lat lettone	0,5346
Lira maltese	0,3950
Zloty polacco	3,9094
Leu romeno	21331
Tallero sloveno	211,3478
Corona slovacca	42,694
Lira turca	583896
Dollaro australiano	1,6256
Dollaro canadese	1,3158
Dollaro di Hong Kong	6,6529
Dollaro neozelandese	2,1462
Dollaro di Singapore	1,4852
Won sudcoreano	967,24
Rand sudafricano	6,5795

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A14221

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «ARCO Fondo nazionale pensione complementare», in Milano.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 2000, all'associazione «ARCO Fondo nazionale pensione complementare», con sede in Milano, Foro Buonaparte, 65, è riconosciuta la personalità giuridica.

00A14158

Comunicato relativo al decreto ministeriale 27 settembre 2000 recante: «Individuazione degli immobili degli enti previdenziali pubblici da dismettere ai sensi dell'art. 7 della legge n. 140/1997 e determinazione delle procedure di vendita degli immobili stessi.».

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, recante l'individuazione degli immobili degli enti previdenziali pubblici da dismettere ai sensi dell'art. 7 della legge n. 140/1997 e determinazione delle procedure di vendita degli immobili stessi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 251 del 26 ottobre 2000, alla pag. 21, seconda colonna, dopo le firme dei ministri proponenti, devono intendersi apportati i seguenti estremi di registrazione alla Corte dei conti:

«Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2000
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 192».

00A14159

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame di Varzi»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame di Varzi», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio di tutela del Salame di Varzi, con sede in Varzi (Pavia), mediante talune variazioni al testo di detto disciplinare.

Considerato che la modifica proposta non riduce il legame con l'ambiente geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario e non compromette la qualità del prodotto ottenuto;

Considerato altresì che il regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la facoltà, ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione già approvati in ambito comunitario;

Ritiene di dover procedere alla pubblicazione della proposta di modifica nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposto di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela qualità dei prodotti agricoli - Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

È proposta la modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame di Varzi» nel testo di seguito indicato:

all'art. 5, comma 1, lettera *a),* anziché:

«*a)* la pezzatura che presenta le seguenti distinzioni:

1) Salame di Varzi - filzetta; peso da chilogrammi 0,5 a chilogrammi 0,7 - periodo minimo di stagionatura quarantacinque giorni;

2) Salame di Varzi - filzettone: peso da chilogrammi 0,7 a chilogrammi 1 - periodo minimo di stagionatura sessanta giorni;

3) Salame di Varzi - sottocrespone a budello semplice: peso da chilogrammi 1 a chilogrammi 2 - periodo minimo di stagionatura centoventi giorni;

4) Salame di Varzi - cucito a budello doppio: peso da chilogrammi 1 a chilogrammi 2 e più - periodo minimo di stagionatura centottanta giorni;»,

leggasi:

«*a) la pezzatura che, in relazione al periodo minimo di asciugatura e stagionatura, è distinta nelle seguenti classi di diametro:*

Diametro del salame fresco (in mm)	*Tempi minimi di stagionatura compreso l'asciugamento (in giorni)*
fino a 50	*15*
da 50 a 60	*30*
da 61 a 80	*45*
da 81 a 90	*60*
da 91 a 110	*100*

Prodotti speciali:

Il Salame di Varzi con budello gentile e budello cucito doppio ha un tempo di stagionatura minimo di cento giorni indipendentemente dal diametro del salame fresco.».

00A14111

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Glicerina»

(Estratto del decreto n. 662 del 9 febbraio 2000)

È rinnovata l'autorizzazione in commercio della specialità medicinale GLICERINA (Glicerolo 85% F.U.) nelle forme e confezioni:

flacone 50 g, A.I.C. n. 031629013/G, in base 10 e 0Y57QP in base 32, rilasciata alla società Sofar S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 8 - 20135 Milano.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classificazione in classe «C» per la confezione rinnovata.

Classificazione ai fini della fornitura ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: classificazione di «medicinale non soggetto a prescrizione medica (SOP)».

Decorrenza di efficacia del decreto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A13954

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Calciforte»

(Estratto del decreto n. 834 del 2 ottobre 2000)

È rinnovata l'autorizzazione in commercio della specialità medicinale CALCIFORTE nelle forme e confezioni:

24 bustine 3,45 g, A.I.C. n. 027119015 (in base 10) e 0TVMF7 (in base 12);

30 bustine 3,45 g, A.I.C. n. 027119027 (in base 10) e 0TVMFM (in base 12),

36 bustine 3,45 g, A.I.C. 027119039 (in base 10) e 0TVMFZ (in base 12),

alla società Laboratoires Grimberg con sede in 19, Rue Poliveau, Parigi (F). Resta confermata la classificata in classe «C».

Decorrenza di efficacia del decreto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A13955

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Betagon»

Con il decreto 800.5/R.M.3/D354 del 30 ottobre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

BETAGON: 30 compresse 5 mg - A.I.C. n. 025274022.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Schering S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A14092

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Thiola»

Con il decreto n. 800.5/R.M.565/D353 del 30 ottobre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

THIOLA:

«forte» IV 4 fiale 5 ml 500 mg - A.I.C. n. 021547031;

ad sciroppo 1,7% 200 ml - A.I.C. n. 021547068;

bb granulare 20 bustine 5 g - A.I.C. n. 021547070.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Cooperativa farmaceutica S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00A14093

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Thiosol»

Con il decreto n. 800.5/R.M.565/D352 del 30 ottobre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

THIOSOL:

ad granulare 20 bustine 350 mg - A.I.C. n. 023743065;

bb granulare 20 bustine 150 mg - A.I.C. n. 023743077.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Cooperativa farmaceutica S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00A14094

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tredilat»

Con il decreto n. 800.5/R.M.565/D351 del 30 ottobre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

TREDILAT:

20 compresse 1,5 mg - A.I.C. n. 025743016;

«press» 30 compresse 4,5 mg - A.I.C. n. 025743042;

gocce 30 ml 0,1% - A.I.C. n. 025743067.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Cooperativa farmaceutica S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00A14095

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Seriglutan B12»

Con il decreto n. 800.5/R.M.108/D350 del 30 ottobre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

SERIGLUTAN B12: os 10 fl + 10 fl - A.I.C. n. 019173032.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Serpero S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A14096

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Normum Serpero»

Con il decreto n. 800.5/R.M.108/D349 del 30 ottobre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

NORMUM SERPERO: 20 compresse 200 mg - A.I.C. n. 022858029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Serpero S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A14097

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sinevrile»

Con il decreto n. 800.5/R.M.108/D348 del 30 ottobre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

SINEVRILE:

IM 5 f liof. + 5 f solv. - A.I.C. n. 020809036;

IM 10 f liof. + 10 f solv. - A.I.C. n. 020809048.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Serpero S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A14098

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mucantil»

Con il decreto n. 800.5/R.M.108/D347 del 30 ottobre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

MUCANTIL:

elix 120 ml - A.I.C. n. 021274016;

gocce orali 25 ml - A.I.C. n. 021274028;

40 capsule - A.I.C. n. 021274030;

aerosol 25 ml - A.I.C. n. 021274042.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Serpero S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A14099

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ukidan»

Con il decreto n. 800.5/R.M.95/D346 del 30 ottobre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

UKIDAN:

1 fl + 1 f 5.000 UI - A.I.C. n. 023208010;

1 fl + 1 f 25.000 UI - A.I.C. n. 023208022;

IV 1 fl + 1 f solv. 250.000 UI - A.I.C. n. 023208059;

IV 1 fl + 1 f solv. 5000.000 UI - A.I.C. n. 023208061;

IV 1 fl + 1 f solv. 1.000.000 UI - A.I.C. n. 023208073.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Serono Pharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

00A14100

Comunicato relativo al decreto ministeriale 1º marzo 2000 recante: «Adozione del progetto relativo al piano nazionale sangue e plasma per il triennio 1999-2001.».

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, recante l'adozione del progetto relativo al piano nazionale sangue e plasma per il triennio 1999-2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2000, alla pag. 5, dopo le firme dei Ministri proponenti, devono intendersi apportati i seguenti estremi di registrazione alla Corte dei conti:

«Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 179»,

pertanto il predetto decreto ministeriale, sebbene già pubblicato nel citato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, è divenuto giuridicamente efficace e suscettibile di esecuzione amministrativa soltanto dalla data di detta registrazione.

00A14116

Comunicato relativo al decreto ministeriale 24 aprile 2000 recante: «Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000.».

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, recante l'adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 131 del 7 giugno 2000, alla pag. 5, dopo le firme dei Ministri proponenti, devono intendersi apportati i seguenti estremi di registrazione alla Corte dei conti:

«Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 180»,

pertanto il predetto decreto ministeriale, sebbene già pubblicato nel citato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, è divenuto giuridicamente efficace e suscettibile di esecuzione amministrativa soltanto dalla data di detta registrazione.

00A14117

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vecoxan».

Nella parte del comunicato «Decreto n. 175 del 21 luglio 2000» relativo alla specialità medicinale per uso veterinario «Vecoxan» sospensione orale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 200 del 28 agosto 2000, alla pag. 14, ove è indicato «Specialità medicinale per uso veterinario Vecoxan sospensione orale per vitelli» leggasi: «Specialità medicinale per uso veterinario Vecoxan sospensione orale per ovini (agnelli), ove è indicato «Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Domain De Maigremont, 27100 Val De Reuil-Francia», leggasi: «Produttore: *Janssen-Cilag S.A.*, Domain De Maigremont, 27100 Val De Reuil - Francia»; ove è indicato: «Flacone da 2,5 litri, A.I.C. n. *102891037*», leggasi: «Flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. *102891025*»; ove è indicato «Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria *in triplice copia non ripetibile*», leggasi: «Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria, *non ripetibile*».

00A14114

Comunicato di rettifica al decreto 10 luglio 2000 contenente la sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario.

Nel decreto 10 luglio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 1º agosto 2000, alla pag. 40, prima colonna, deve intendersi eliminata la confezione:

flacone da 10 ml iniettabile della specialità medicinale per uso veterinario «Prequilan» della ditta Fatro S.p.a.

Devono altresì intendersi inseriti:

il prodotto «Nevonal polvere» - flaconi da 100, 500, 1000 e 5000 g della ditta Fatro S.p.a.;

la specialità medicinale per uso veterinario «Atenas polvere»10 buste da 100 g della ditta Fatro S.p.a.

00A14115

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Trasmissione del programma triennale e degli elenchi annuali dei lavori all'Osservatorio dei lavori pubblici

Il decreto ministeriale n. 5374/21/65 del 21 giugno 2000 (*Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 2000, n. 142) emanato in adempimento dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ha definito gli schemi-tipo sulla base dei quali le amministrazioni aggiudicatrici «sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori pubblici».

Il comma 11 dell' art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dispone anche che i programmi e gli elenchi siano trasmessi all'osservatorio dei lavori pubblici che ne cura la pubblicità.

In relazione a tale adempimento si precisa che:

alla luce delle disposizioni di interpretazione autentica di cui al successivo decreto ministeriale 4 agosto 2000 (*Gazzetta Ufficiale* 29 settembre 2000), gli oneri di informazione all'Osservatorio dovranno essere adempiuti solo quando i suddetti atti abbiano assunto carattere di definitività;

il successivo invio pertanto dovrà avvenire entro trenta giorni da quella data, che coincide, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con quella di approvazione del bilancio di previsione;

in sede di prima applicazione, allo scopo di rendere funzionali le informazioni sui programmi triennali e sugli elenchi annuali agli adempimenti assegnati dalla legge all'Osservatorio, l'invio potrà avvenire solo dopo che l'Autorità avrà definito e rese pubbliche le modalità di trasmissione delle schede allegate al decreto ministeriale 21 giugno 2000, n. 5374/21/65;

la documentazione qualora già trasmessa, sarà esaminata e, se idonea, direttamente utilizzata da parte dell'Autorità per acquisire al sistema i dati relativi.

00A13952

Attrezzatura informatica delle SOA (Società Organismi di attestazione)
Ulteriori specifiche relative al tracciato record per la trasmissione delle informazioni all'Osservatorio

Con Atto di determinazione n. 24 del 20 aprile 2000 l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha individuato le tipologie dell'attrezzatura informatica delle SOA per la comunicazione delle informazioni all'Osservatorio.

Per una migliore organizzazione dei dati del Casellario Informatico, si dà comunicazione delle ulteriori specificazioni sulla struttura dei dati:

SPECIFICHE RELATIVE AL TRACCIATO RECORD

N. C.	NOME	LUNGHEZZA	TIPO	NOTE
1	**Ragione sociale**	**100**	**stringa**	
2	**Sede**	**1000**	**stringa**	
2.1	• Via/Piazza/Largo, etc	13		
2.2	• Indirizzo	300		
2.3	• CAP	5		
2.4	• Comune	100		
2.5	• Provincia	2		
2.6	• Filler	580		
3	**Partita IVA**	**11**	**stringa**	
4	**N. di matricola iscrizione C.C.I.A.A.**	**9**	**stringa**	
5	**Rappresentanza legale**	**1000**	**stringa**	**Occorrenze 8 di lng 120**
5.1	• Titolo	10		Avv.,Cav.,Dott.,Ing., Arch., Geom.
5.2	• Nome	30		
5.3	• SecondoNome	30		
5.4	• Cognome	30		
5.5	• Titoli stranieri	4		Jr., Sr.,
5.6	• Codice Fiscale	16		
5.7	• Filler	40		
6	**Direzione tecnica**	**1000**	**stringa**	**Occorrenze 8 di lng 120**
6.1	• Titolo	10		Avv.,Cav.,Dott.,Ing., Arch., Geom.
6.2	• Nome	30		
6.3	• Secondo Nome	30		

6.4	• Cognome	30		
6.5	• Titoli stranieri	4		Jr., Sr., PhD,
6.6	• Codice Fiscale	16		
6.7	• Filler	40		
7	**Organi con potere di rappresentanza**	**1000**	**stringa**	**Occorrenze 8 di lng 120**
7.1	• Titolo	10		Avv.,Cav.,Dott.,Ing., Arch., Geom.
7.2	• Nome	30		
7.3	• Secondo Nome	30		
7.4	• Cognome	30		
7.5	• Titoli stranieri	4		Jr., Sr.,
7.6	• Codice Fiscale	16		
7.7	• Filler	40		
8	**Categorie e importi conseguiti/posseduti**	**300**	**stringa**	**Occorrenze 47 di lng 6**
8.1	• Categoria	4		(1)
8.2	• Classifica	2		(1)
8.3	• Filler	18		
9	**Cifra di affari nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione (in euro)**	**10**	**numerico**	**8 interi + 2 decimali (2)**
10	**Costo del personale operaio nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione (in euro)**	**10**	**numerico**	**8 interi + 2 decimali (2)**
11	**Costo del personale tecnico nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione (in euro)**	**10**	**numerico**	**8 interi + 2 decimali (2)**
12	**Costo del personale diplomato/laureato nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione (in euro)**	**10**	**numerico**	**8 interi + 2 decimali (2)**
13	**Costo degli ammortamenti tecnici nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione (in euro)**	**10**	**numerico**	**8 interi + 2 decimali (2) i**
14	**Costo degli ammortamenti figurativi nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione (in euro)**	**10**	**numerico**	**8 interi + 2 decimali (2) i**
15	**Costo dei canoni di attrezzature nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione (in euro)**	**10**	**numerico**	**8 interi + 2 decimali (2)**
16	**Natura e importo lavori eseguiti in ciascuna categoria nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione**	**600**	**stringa**	**occorrenze 47 di lng 12 (3)**
16.1	• Categoria	4		
16.2	• Importo	8		
16.3	• Filler	36		
17	**Elenco attrezzatura tecnica in proprietà o locazione finanziaria**	**1700**	**stringa**	**occorrenze 85 di lng 20**
17.1	Attrezzatura	20		
18	**Importo dei versamenti INPS (in euro)**	**10**	**numerico**	**8 interi + 2 decimali (2)**
19	**Importo dei versamenti INAIL (in euro)**	**10**	**numerico**	**8 interi + 2 decimali (2)**
20	**Importo dei versamenti Casse Edili (in euro)**	**10**	**numerico**	**8 interi + 2 decimali (2)**
21	**Eventuale stato di liquidazione o cessazione attività**	**10**	**stringa**	
22	**Eventuali procedure concorsuali pendenti**	**1000**	**stringa**	
23	**Eventuali sentenze di condanna passate in giudicato**	**2000**	**stringa**	
24	**Eventuali provvedimenti di esclusione gare**	**2000**	**stringa**	

25	Eventuali falsità nelle dichiarazioni per requisiti	2000	stringa	
26	Altre notizie utili	2000	stringa	
27	Denominazione SOA	100	stringa	
27.1	• Denominazione	92		
27.2	• Data rilascio attestazione	8		ggmmaaaa

NOTE

(1) I dati devono essere riportati nella sequenza di cui alla "tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie" del DPR 34/2000. Per esempio: la qualificazione della categoria OS 6 per un livello di importo III va riportata inserendo nel campo Categoria OS 6 nel campo Classifica 03. (Tabella classifica:I=01, II=02, III=03, IV=04, V=05, VI=06, VII=07, VIII= 08)

(2) Riportare l'importo corrispondente in migliaia convertito in Euro

(2) I dati devono essere riportati nella sequenza di cui alla "tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie" del DPR 34/2000. Per esempio: l'importo eseguito nella categoria OS 6 va riportato inserendo, nel campo Categoria OS 6 e nel campo importo, l'importo in miglia convertito in Euro con arrotondamento per eccesso.

00A13953

SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO «S. ANNA» DI PISA

Vacanza di un posto di professore di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 luglio 1998, n. 210, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e del regolamento della scuola concernente, fra l'altro, le modalità di espletamento delle procedure per la copertura di posti vacanti di professore mediante trasferimento, si comunica che presso la classe di scienze sociali - settore di economia della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento «S. Anna» di Pisa è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare P01A «Economia politica» alla cui copertura il senato accademico esteso della scuola ha deliberato di provvedere mediante trasferimento.

Per il suddetto trasferimento è rischiesta la seguente tipologia di impegno scientifico:

«Gli interessi scientifici del candidato dovranno vertere prevalentemente sulla microeconomia, con particolare riferimento alla teoria economica dell'impresa e dell'organizzazione, e modelli di apprendimento microeconomico».

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, le proprie domande al direttore della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento «S. Anna», via Carducci, 40 - 56100 Pisa, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Nel caso di spedizione per raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Alle domande, nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza in una sede universitaria previsto dall'art. 3 della legge n. 210/1998 alla data della presa di servizio del 1° novembre 2001, dovranno essere allegati:

a) curriculum della propria attività didattica e scientifica;

b) la documentazione che il candidato intende far valere per la valutazione comparativa, incluso in ogni caso un numero di pubblicazioni non superiori a cinque.

00A14113

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al «Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: "Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano".». (Testo di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000).

Nella «Avvertenza» riportata al testo di legge costituzionale citato in epigrafe, pubblicato, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione, alla pag. 18 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Il testo della legge costituzionale è stato approvato *a maggioranza assoluta dei suoi componenti dalla Camera dei deputati in seconda votazione* nella seduta del 25 ottobre 2000, ...», leggasi: «Il testo della legge costituzionale è stato approvato *dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti*, nella seduta del 25 ottobre 2000, ...».

00A14220

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651263/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. **508.000**
- semestrale .... L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. **416.000**
- semestrale .... L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. **115.500**
- semestrale .... L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. **107.000**
- semestrale .... L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. **273.000**
- semestrale .... L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. **106.000**
- semestrale .... L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. **267.000**
- semestrale .... L. **145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. **1.097.000**
- semestrale .... L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. **982.000**
- semestrale .... L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 2 6 3 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77